Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 | **ROMA — Venerdì, 20 agosto** | **Numero 195.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto *n. CCXLI (parte supplementare) che approva i contratti con cui il governatore della Colonia eritrea accorda delle concessioni alla Società italiana per le saline eritree* — **R. decreto** *n. CCLXII (parte supplementare) che approva lo statuto dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca » in Scicli* — **Relazioni e RR. decreti** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Campobello di Licata (Girgenti) e per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Ottaiano (Napoli), San Gennaro di Palma (Caserta), San Giuseppe Vesuviano e Somma Vesuviana (Napoli)* — **Ministero del tesoro**: *Graduatoria dei vincitori del concorso a sostituto avvocato erariale* — **Ministeri della guerra e delle poste e dei telegrafi**: *Disposizioni nei personali dipendenti* — *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - **Ispettorato generale dell'industria e del commercio**: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle** varie **Borse del** Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell' ***Agenzia Stefani*** **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **CCXLI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 27 febbraio 1908, n. 75;

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla concessione ex-integro del Demanio pubblico consistente nelle saline naturali ed artificiali della Colonia eritrea;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il contratto 10 settembre 1908 con cui il governatore della Colonia eritrea concede alla « Società italiana per le saline eritree » lo sfruttamento e l'esercizio di saline naturali ed artificiali nella Colonia.

È pure approvato l'atto governatoriale 12 settembre 1908 che rilascia alla stessa Società la concessione di un terreno della estensione di mq. 16,966, nella penisola di Gherar (Massaua), per la costruzione di magazzini, aree coperte e scoperte, depositi di sale, macchinario e quanto è necessario all'esercizio delle saline artificiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

(Allegato n. 1).

CONTRATTO stipulato in Asmara il 10 settembre 1908, tra il marchese Salvago-Raggi, governatore della colonia Eritrea, e l'ingegnere Ercole Aimone, rappresentante della Società italiana delle saline eritree, per lo sfruttamento e l'esercizio di saline naturali ed artificiali nella colonia.

NARRATIVA.

Con atto pubblico 10 aprile 1903 l'Amministrazione coloniale con-

cedeva al cav. Enrico Bresciani lo sfruttamento delle saline naturali di Bardulla (Arafali), Hasmac Woakiro, Mandelò (Habab) e Gabbiù (Dalak), con diritto esclusivo di rivendita del sale comune, nei centri abitati di Massaua, Archico, Adiberai, Otumlo, Moncullo, Mai-Atal ed Emberemi, e relative zone intermedie con la espressa facoltà di chiedere ed ottenere successivamente l'esclusività della rivendita in altri centri presidiati.

Con altro atto pubblico 11 marzo 1904 il sig. Bresciani otteneva dal Governo della colonia la concessione della zona di terreno in Massaua compresa tra la penisola di Abd-El-Kader e quella di Gherar, come da rilievo topografico annesso al contratto, allo scopo di impiantare saline artificiali con diritti e condizioni espressamente specificati nell'atto stesso.

Con successiva scrittura privata, autenticata il 27 giugno 1904, il cav. Bresciani rinunciava ad ogni diritto sulla salina di Berdulla e l'Amministrazione coloniale da parte sua accordava al cav. Bresciani la facoltà di cedere a terzi la concessione ottenuta col contratto 10 aprile 1903 a patto che tale concessione avvenisse e fosse comunicata all'Amministrazione non oltre il 31 dicembre 1904; e accordava ancora una proroga di mesi sei al termine assegnato dall'art. 4 del contratto 11 marzo 1904 per le presentazioni del progetto relativo all'impianto delle saline artificiali.

Effettivamente il cav. Bresciani con atto pubblico 13 febbraio 1905 cedeva e trasferiva a favore del cav. Michele Guastalla tutti i diritti ed obblighi derivanti dalle concessioni 10 aprile 1903 e 11 marzo 1904 di sopra menzionati.

Detta cessione veniva espressamente accettata e riconosciuta dall'Amministrazione ed intanto Sua Eccellenza il Governatore già prima della stipula dell'atto 13 febbraio 1905 accardava al cav. Guastalla nuova proroga nel termine per la presentazione del progetto delle saline artificiali in considerazione della rilevante importanza dell'impianto che esso cav. Guastalla si proponeva di fare.

In data 17 aprile 1905 il cav. Guastalla presentava il progetto definitivo dell'impianto delle saline artificiali e contemporaneamente presentava un memoriale, col quale, dopo avere esposto largamente il programma di largo sviluppo che intendeva dare sia allo sfruttamento delle saline naturali, sia all'impianto di quelle artificiali, concludeva formulando specifiche proposte di modificazione ai due contratti stipulati tra l'Amministrazione e il cav. Bresciani.

Venne perciò messo alla luce l'atto pubblico 16 giugno 1905 mercè il quale si concedeva al cav. Guastalla: l'esercizio di tutte le saline naturali esistenti in Colonia; l'impianto di saline artificiali; il diritto esclusivo di rivendita del sale oltrechè nelle località di Massaua, Archico, Adiberai, Otumlo, Moncullo, Mai-Atal, Emberemi e zone intermedie, anche in tutti gli altri centri presidiati della Colonia, sotto determinate condizioni.

In dipendenza di tale concessione ed in seguito ad essa la Società delle saline succeduta al cav. Guastalla eseguì lavori di vario genere per l'impianto delle saline artificiali, ed ottenne la cessione di tre immobili, cioè il:

laboratorio del genio civile;

magazzino liquidi;

magazzino comunemente chiamato dei Boxes, adiacente al magazzino dei liquidi.

Frattanto essendosi d'ambo le parti rilevato che la esecuzione del contratto del 16 giugno 1905 presentava difficoltà molteplici, ed allo scopo di evitare un grave dibattito giudiziario, la Società presentava proposte per una nuova sistemazione dell'esercizio delle saline, proposte, che, discusse, portarono alla conclusione di un accordo, che dà vita alla concessione ex novo contenuta nel presente stipulato, regolata dalle condizioni che seguono:

Art. 1.

L'assertiva avanti scritta forma parte integrale e sostanziale del presente.

Art. 2.

Le precedenti stipulazioni e precipuamente quella del 16 giugno 1905 sono messe nel nulla in tutto il loro tenore con la stipulazione presente ed ove occorra la Società delle saline rinunzia espressamente ad ogni e qualsiasi diritto riveniente da quelle stipulazioni.

Art. 3.

Il Governo della colonia Eritrea concede alla Società delle saline lo sfruttamento delle saline naturali di Bardulla (Arafali) e Hasmac Woakiro (Habab).

Art. 4.

Il Governo della colonia con pubblico avviso segnalerà alle popolazioni dipendenti le concessioni accordate alla Società nonchè il divieto di sbarcare sale sul litorale della colonia (terra ferma) da Ras Casar sino alla baia di Anfilali.

Art. 5.

Nello sfruttamento di tali saline naturali la Società concessionaria sarà tenuta a conciliare in tutto quanto è possibile il proprio interesse con quello delle popolazioni circostanti che traevano vantaggio dalle saline stesse.

All'uopo il concessionario si obbliga di avvalersi, a preferenza, per quanto si riferisce all'estrazione ed al trasporto del sale, delle prestazioni, equamente retribuite, delle popolazioni che già vi si dedicavano.

Art. 6.

La Società delle saline dovrà vendere il sale estratto a sua cura e spese dalle dette saline naturali a prezzo non superiore di L. 3 al quintale consegnato in salina alla rinfusa.

Il Governo della colonia per assicurare la esclusività alla Società nello sfruttamento delle saline naturali summenzionate, fornirà a spese della Società quel numero di guardie da essa richiesto per ciascuna salina, non assumendo però responsabilità finanziaria per la mancata sorveglianza da parte degli uomini, e per qualsiasi danno potesse risentire la Società stessa per fatto dei detti uomini.

Art. 7.

Volendo la Società trasportare il sale da un punto all'altro della costa per via di mare, dovrà informare la dogana di Massaua, o l'ufficio doganale più vicino, rimanendo tale traffico marittimo soggetto a tutte le prescrizioni generali doganali, marittime e sanitarie, ma franco del pagamento di qualsiasi diritto.

Art. 8.

Lo sfruttamento delle saline dovrà compiersi con metodi razionali, tali da evitare il depauperamento di esse.

A tale scopo il Governo si riserva il diritto di fare ispezionare in ogni tempo le saline, e di far sospendere il lavoro di sfruttamento quante volte il metodo di estrazione non si riscontrasse razionale.

In tal caso se la Società solleverà controversia questa sarà definita da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal Governo della colonia, ed il terzo dal magistrato giudicante più elevato in grado presente in colonia.

La vendita del sale in salina alle popolazioni non potrà essere interrotta.

Art. 9.

Sarà, a cura del genio civile, redatta una pianta esatta dei terreni già dati in concessione alla Società, nella penisola di Gherar, nonchè di quelle aree per le quali la Società ha già da oltre un anno, chiesta la concessione e che si riferiscono all'impianto dello stabilimento di macinazione e del magazzino a sale; tale pianta sarà sottoscritta da un rappresentante della Società e sarà annessa al presente contratto.

Il Governo della colonia regolerà le concessioni secondo le norme vigenti o quelle che saranno emanate col nuovo ordinamento.

Per le aree che la Società dovesse in seguito richiedere in concessione si riserva il Governo della colonia di accordarle se non vi si opporranno ragioni d'interesse pubblico, e se esse risulteranno necessarie ad un maggior sviluppo dell'industria salinifera. Così per le aree già concesse, come per quelle che potrà concedere in proseguo, il Governo non assume responsabilità per molestie che la Società potrà subire per opera di terzi, per eventuali diritti vantati da costoro sulle aree concedute.

Art. 10.

Il Governo concede alla Società delle saline l'uso esclusivo dello sbarcatoio, sul quale è già stato costruito il caricatore per portare il sale a bordo dei piroscafi.

Tale uso però è a tutto rischio e pericolo della Società, e resterà subordinato a tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia portuaria e simile.

Art. 11.

Il concessionario è autorizzato a chiudere la insenatura fra le due penisole di Abd-El-Kader e Gherar per mezzo di una diga segnata con lettere *A, B, C, D,* nella pianta delle saline allegata sotto la lettera *C,* al contratto 16 giugno 1905.

Art. 12.

Il Governo della colonia autorizza il concessionario a riarmare e a riattivare a proprie spese e per servizio dell'industria del sale il tronco di ferrovia che riuniva in passato il tronco Otumlo Abd-El-Kader con la penisola di Gherar, ed accorda inoltre allo stesso concessionario il diritto di passo attraverso la penisola di Gherar nella sua lunghezza, per mezzo del binario Decauville, nello stato in cui si trova, che parte dal passaggio al livello della ferrovia Abd-El-Kader Otumlo ed arriva allo sbarcatoio prospiciente al laboratorio del genio.

Art. 13.

Il Governo della colonia ebbe a cedere alla Società delle saline i locali seguenti:

a) Antico locale detto laboratorio del Genio (1°);
b) Antico locale detto magazzino dei Boxes (2°);
c) Antico locale detto magazzino liquidi (3°);

come dai contratti in data (1°) 21 marzo 1906, (2°) 7 dicembre 1906, (3°) 22 giugno 1906.

Per detta cessione e per importo di materiali prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, la Società versò al Governo la somma complessiva di L. 49,184.69. Il Governo allorchè sarà il presente superiormente approvato consegnerà al rappresentante della Società un mandato per l'ammontare delle dette L. 49,184.69, somma che la Società si obbliga a restituire al Governo in un periodo di anni 48 da oggi, ed in rate annuali di L. 2320.59 comprensive del capitale a restituire e dell'interesse a scalare sullo stesso, computato alla ragione del 4 0₁0 l'anno.

Art. 14.

Così le aree concedute o da concedere, come i locali di cui all'articolo precedente, potranno essere temporaneamente ripresi dal Governo qualora ciò fosse richiesto da straordinarie esigenze di ordine militare e di pubblico interesse.

La ripresa avverrà su decreto governatoriale, che ne riconosca la necessità, e competerà solo alla Società una congrua indennità che verrà fissata in via bonaria, ed in mancanza a mezzo di un collegio arbitrale composto come all'art. 8.

Art. 15.

Il Governo della colonia concede alla Società delle saline l'esercizio delle saline artificiali già impiantate in Massaua, o quali risulteranno dai futuri ampliamenti, e a tale uopo concede gratuitamente l'occupazione della zona già delimitata a cura del Genio civile, e propriamente della zona che partendo da 180 metri dalla diga di Adiberai si svolge ad ovest nel seno di Taulud, penisole di Gherar e Abd-El-Kader e seno di Dankilia, secondo è indicato nella pianta allegata al contratto 16 giugno 1905, sotto la lettera *D,* dove la zona stessa è contornata con colore rosso carminio, con l'avvertenza che il confine verso il mare è determinato dalla parte del seno di Dankilia dal limite interno della spiaggia, e dalla parte del seno di Taulud da una linea corrente, secondo l'indicazione dimostrativa della pianta suddetta, a distanza non inferiore a m. 30 dal limite dell'alta marea e con espressa riserva, in ogni caso, del libero esercizio dell'uso pubblico del lido del mare.

Art. 16.

Qualora l'esercizio delle saline artificiali rimanesse sospeso per un periodo continuativo di anni due, senza giustificato motivo e per cause non attribuibili a forza maggiore, il Governo potrà mettere in mora la Società a riprendere l'esercizio entro sei mesi, e spirato tale termine potrà con decreto governatoriale revocare la concessione, prendere immediatamente possesso delle aree concedute senza obbligo di rilevare la Società dei miglioramenti fattivi di qualsiasi genere.

Art. 17.

Sui piroscafi che approderanno nel porto di Massaua, esclusivamente pel carico del sale, la tassa di ancoraggio sarà calcolata in ragione di L. 0.125 per ogni tonnellata di registro, sempre che le tasse vigenti non risultino inferiori. Qualora le tasse stesse siano fissate in una misura superiore, il Governo provvederà al rimborso delle somme pagate in più della misura suindicata.

Art. 18.

L'Amministrazione coloniale s'impegna ad assicurare al concessionario una tariffa di favore pei trasporti ferroviari, che non potrà essere mai superiore alla metà di quella stabilita per le merci più povere.

Art. 19.

Il Governo della colonia promette che, ove riceva da terzi domanda per impianto di saline nella località lungo il litorale e le insenature, che partendo dall'estremità del canale sud di Massaua e costeggiando la penisola di Buri proseguono verso la baia di Archico, l'estremità del canale nord di Massaua compresa l'insenatura di Gurgussum, nonchè nelle isole del litorale stesso, interpellerà la Società se intenda istituirvi altre saline e a parità di condizioni le accorderà la preferenza.

Art. 20.

La Società nell'esercizio delle saline artificiali si obbliga a sottostare a tutte le prescizioni che risulteranno necessarie per assicurare il perfetto stato igienico della industria, e che saranno impartite dalle competenti autorità.

Art. 21.

Qualora il concessionario si decida ad impiantare uno stabilimento per l'estrazione dei sali sodici, potassici e magnesiaci dalla acque madri, il Governo promette di accordare gratuitamente, ma sempre compatibilmente con l'interesse pubblico e secondo le disposizioni vigenti, la zona di terreno necessario alla nuova industria.

Art. 22.

La Società è obbligata a permettere nelle zone ed aree concesse e da concedere il libero ed indisturbato servizio del telegrafo e del telefono, l'esercizio della ferrovia, nonchè dei lavori stradali e di quelli di manutenzione e riparazione della diga di Adiberai ed in genere ogni altro pubblico servizio.

Si sottopone inoltre alle prescrizioni vigenti e future del regolamento relativo alla servitù militare esistente ad ovest del forte di Abd-El-Kader.

Art. 23.

Il Governo della colonia provvederà convenientemente ed a re-

gola d'arte all'ormeggio di un piroscafo pel carico del sale presso lo sbarcatoio di cui all'art. 10 che precede.

A tale ormeggio sarà provveduto compatibilmente alle esigenze del porto ed alla manovra dei piroscafi entro lo stesso.

Sorgendo divergenze sulla esecuzione di quanto sopra, la vertenza sarà risoluta da tre arbitri nominati come è detto nell'art. 8 che precede.

Art. 24.

La durata delle concessioni di cui nel presente stipulato sarà di anni 48 a decorrere dal 1° gennaio 1908.

Art. 25.

Allo spirare delle concessioni l'impianto delle saline artificiali, in quanto costituito da immobili e macchinario, escluso quindi ogni lavoro attinente a bacini, sistemazioni di spiagge, strade di accesso o simili, resterà di proprietà della Società, salvo al Governo od al nuovo concessionario il diritto di operarne l'acquisto a prezzo di stima secondo il valore che in quel tempo avranno per il loro stato di uso, prezzo che verrà fissato di accordo, ovvero da un collegio di arbitri nominato come nell'art. 8 che precede.

Art. 26.

La inadempienza da parte della Società alle condizioni, cui sono sottoposte le concessioni contenute nel presente stipulato, produrrà la revoca delle fatte concessioni, revoca che sarà pronunziata con decreto governatoriale che fisserà il termine e le modalità per la presa di possesso da parte del Governo di tutto quanto forma oggetto delle concessioni.

In tal caso non spetterà alla Società indennizzo di sorta per i miglioramenti fatti di qualsiasi genere essi sieno.

Così nella ipotesi di cui all'articolo precedente, come in caso di revoca della concessione, il sale delle saline artificiali pronto per l'esportazione potrà essere acquistato dal Governo della colonia o dal nuovo concessionario a prezzo da convenirsi, e in mancanza, da determinarsi da arbitri nominati a norma dell'art. 8 che precede. Nel caso che il Governo od il nuovo concessionario non creda acquistare detto sale, la Società dovrà esportarlo nel termine massimo di mesi sei pagando i relativi diritti.

Art. 27.

Appena la Società potrà distribuire agli azionisti un dividendo del 5 0[0 sarà tenuta al pagamento di un canone di esportazione di centesimi 70 di lire italiane per ogni tonnellata di sale che verrà esportata per via di mare.

Il suddetto canone di centesimi 70 per tonnellata verrà opportunamente e proporzionalmente diminuito semprechè venissero modificate a vantaggio dei rispettivi concessionari i canoni di esportazione che esistevano alle saline di Port-Said e del golfo di Aden il 16 giugno 1905.

Art. 28.

L'industria così delle saline naturali, come di quelle artificiali, sarà esente, per tutta la durata della concessione, da qualsiasi imposta tanto generale che speciale, nonchè da ogni diritto di esportazione.

È concessa inoltre l'esenzione del dazio di entrata e del diritto di statistica sul macchinario e materiale occorrente per l'ampliamento e rifornimento delle saline.

Art. 29.

È assolutamente vietato alla Società delle saline di cedere ad altri, anche sotto forma larvata, le concessioni di cui nel presente stipulato, sotto pena della revoca immediata con le modalità e conseguenze di cui all'art. 26 che precede.

Art. 30.

Il presente stipulato, mentre fino ad ora è impegnativo per la Società, non sarà produttivo di effetti nei riguardi del Governo se non approvato nei modi di legge.

Asmara, 10 settembre 1908.

Giuseppe Salvago-Raggi
Ercole Aimone.

(Allegato n. 2).

GOVERNO DELL'ERITREA

ATTI DEL GOVERNO

Concessione a favore della « Società italiana per le saline eritree ».

È concesso alla « Società italiana per le saline eritree », con sede in Roma:

« Un terreno di forma irregolare, della superficie di mq. 16,966 (sedicimilanovecentosessantasei) situato nella penisola del Gherar in Massaua in conformità della pianta che è unita al presente atto perchè ne formi parte integrale ».

La concessione è fatta alle seguenti condizioni:

Art. 1.

L'area ora descritta dovrà servire per la costruzione di magazzini, aree coperte e scoperte, depositi di sale, macchinario e quanto è necessario per l'esercizio delle saline artificiali.

Art. 2.

La concessione resterà decaduta qualora l'area non venisse più adibita, in un termine di due anni da questo giorno, all'uso per cui è richiesta e concessa, e sarà revocata qualora cessi di essere adibita all'uso medesimo.

Art. 3.

La concessione potrà essere revocata in qualunque tempo e gli immobili, ivi esistenti, espropriati per causa di pubblica utilità, da dichiararsi nei modi previsti dal R. decreto 30 luglio 1907, n. 259.

Salvo l'applicazione delle altre disposizioni vigenti nel tempo.

Art. 4.

Sarà obbligo della Società concessionaria, o dei suoi aventi causa, di apporre a sue spese, ad ogni saliente della concessione, ed in quegli altri punti che venissero indicati dall'Amministrazione, termini di quella forma e di quelle dimensioni che verranno stabilite dall'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La costruzione dei fabbricati e di ogni altra nuova opera è subordinata all'approvazione dei progetti relativi da parte del Governo.

Questo esaminerà i progetti in rapporto agli interessi generali, e particolarmente quelli della difesa del porto, e subordinerà l'applicazione delle esigenze di essi.

Per quanto concerne l'arenile ed il lido del mare, saranno osservate le disposizioni del Codice di marina mercantile.

Art. 6.

L'applicazione delle leggi e disposizioni di cui all'articolo precedente verrà fatta con tutti quei temperamenti che l'autorità, a suo insindacabile giudizio, riterrà di potere accordare in vista delle particolari condizioni locali.

Art. 7.

La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi senza espresso consenso dell'Amministrazione.

Art. 8.

La presente concessione avrà durata pari a quella della conces-

sione fatta alla Società per l'impianto delle saline artificiali e per lo sfruttamento di quelle naturali.

Art. 9.

Allo scadere della concessione verrà provveduto, per quanto riguarda gli effetti del presente atto, secondo le particolari condizioni della concessione di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

La presente concessione sarà sostituita, a diligenza della Società, con altra definitiva, entro sei mesi dall'emanazione delle disposizioni sull'Ordinamento terriero, di cui all'art. 8 della legge 24 maggio 1908, n. 205, ed in conformità delle medesime.

Art. 11.

Le possibili contestazioni che sorgessero fra il Governo e la Società in dipendenza della fatta concessione, saranno deferite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati uno dal Governo, uno dalla Società ed il terzo, in mancanza d'accordo tra le parti, dal magistrato giudicante più elevato in grado esistente in colonia.

Asmara, 12 settembre 1908.

Il governatore
SALVAGO-RAGGI.

Ufficio di ragioneria:
Registrato al n. 246 del registro dei contratti.
Asmara, 14 settembre 1908.

Il capo ufficio
Negro.

Il numero **CCLXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 agosto 1893, n. CCCLXX (parte supplementare) col quale fu approvato il regolamento per l'Amministrazione dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca » in Scicli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca » in Scicli approvato con R. decreto 6 agosto 1893, n. CCCLXX (parte supplementare) è abrogato.

È approvato lo statuto della predetta opera annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO

per l'Opera d'istruzione universitaria fondata da Carmelo La Rocca barone di San Giuseppe in Scicli

CAP. I.

Origine, sede, scopo e redditi.

Art. 1.

La fondazione del barone di San Giuseppe Carmelo La Rocca trae la sua origine dal testamento pubblico di lui in data 8 dicembre 1856, ai rogiti del notaio Zivillica di Priolo.

Art. 2.

Essa ha sede nel comune di Scicli, e viene retta dalle norme indicate nel presente statuto.

Art. 3.

Ha per iscopo di conferire cinque posti di studio ad altrettanti giovani sciclitani, nati in Scicli da padre o madre sciclitana, od eccezionalmente nati altrove per temporanea residenza dei genitori, purchè costoro vi abbiano sempre conservato il legale domicilio d'origine, e vi abbiano risieduto per un periodo di tempo non minore di anni dieci, ovvero a cinque parenti del fondatore discendenti da Giuseppe Antonio, Salvatore e Luigi La Rocca del fu Concetto e da Giorgio Bellomo del fu Guglielmo da Modica.

Art. 4.

Ha per iscopo inoltre di favorire gli studi mediante una apposita biblioteca in parte raccolta dal fondatore, al cui incremento sono destinate lire novecentoquarantatrè e centesimi cinquanta annue.

La funzione di tale biblioteca verrà disciplinata da apposito regolamento d'approvarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 5.

La porzione dei redditi patrimoniali dell'opera destinata dal fondatore in favore delle borse di agricoltura sarà invertita in sussidio a favore della erigenda scuola tecnica-agraria, appena ne avverrà la istituzione.

Art. 6.

Per provvedere ai fini propostisi la Fondazione trae i suoi mezzi dai beni provenienti dall'eredità del barone Carmelo La Rocca, i quali consistono attualmente in redditi provenienti da fondi rustici ed urbani, in rendita sul Debito pubblico, in canoni enfiteutici, in *soggiogazioni* e simili.

CAP. II.

Art. 7.

La Fondazione è posta sotto la tutela del Consiglio scolastico della provincia di Siracusa, ed è amministrata da un collegio composto del pretore di Scicli e di altri quattro cittadini sciclitani eletti, due dal Consiglio comunale di Scicli e due dal Ministero della pubblica istruzione sopra designazione fatta dal Consiglio provinciale scolastico di Siracusa.

Il presidente viene eletto a maggioranza di voti dai componenti il collegio e mantiene l'ufficio di presidente fintanto che conserva la qualità di membro del collegio stesso.

Art. 8.

I quattro membri elettivi del collegio di cui all'articolo precedente durano in carica 4 anni e si rinnovano per metà ogni biennio con diritto a conferma se non dopo trascorso un nuovo biennio.

Per la prima volta la scadenza sarà determinata dalla sorte.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento il pretore sarà sostituito

dal magistrato che ne farà le veci; gli altri componenti del collegio saranno sostituiti dai rispettivi supplenti eletti e rinnovati con le stesse norme stabilite per i rispettivi titolari. L'ufficio di vice presidente spetterà in ogni caso al membro effettivo più anziano nella carica e in caso di eguale anzianità di carica a quello più anziano di età.

Art. 10.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero e il genero non potranno essere contemporaneamente membri del collegio. Avverandosi tale incompatibilità si procederà alla surrogazione con nuove nomine.

CAP. III.

Attribuzioni del presidente del collegio.

Art. 11.

Il presidente del collegio: 1° sottoscrive gli avvisi per la convocazione del collegio, del quale presiede e dirige le adunanze; 2° cura la esecuzione delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico a qualche altro membro del collegio; 3° dirige o sottoscrive la corrispondenza ufficiale, sorveglia la tenuta dei registri, dei conti e l'andamento degli affari; 4° provvede alla esecuzione degli ordini delle autorità superiori e al pagamento delle spese sulle somme stanziate in bilancio con la emissione di appositi mandati; 5° procede alle verifiche di Cassa in presenza del tesoriere, facendone risultare lo stato per mezzo di regolare verbale da rassegnarsi al collegio; 6° vigila che il tesoriere presenti puntualmente, nel termine a ciò stabilito, i conti della sua gestione; 7° dispone per la compilazione dello schema del bilancio da sottoporsi alle deliberazioni del collegio; 8° rappresenta in giudizio il collegio e stipula in nome di esso i contratti dal medesimo deliberati; 9° in caso d'urgenza sospende gl'impiegati e prende tutte le misure conservative che si rendessero necessarie, salvo ad informarne il collegio alla prima tornata.

Art. 12.

Sono attribuzioni del collegio:

1° bandire i concorsi;

2° conferire i posti di studio;

3° sospendere dal pagamento della pensione e dichiarare decaduti dalla medesima i giovani che ai sensi del vigente statuto si rendono passibili di tali misure;

4° nominare, punire e revocare gli impiegati e determinare con essi le rispettive convenzioni;

5° fissare gli stipendi e l'aggio;

6° stabilire la qualità e l'ammontare della cauzione da prestarsi dal tesoriere e riconoscerne la validità. In nessun caso la cauzione può essere minore delle lire ventimila;

7° delegare per legale procura uno dei suoi membri a rappresentare il collegio nella stipulazione degli atti pubblici;

8° proporre, ove occorra, al Consiglio provinciale scolastico le modificazioni al presente statuto;

9° provvedere, nel caso che il tesoriere ritardi a presentare i suoi conti o li presenti inesatti od irregolari, acciocchè la compilazione e la riforma dei conti stessi avvenga, in caso di rifiuto del tesoriere, per opera di un componente il collegio o di un commissario sotto la responsabilità e a spese del tesoriere medesimo;

10° deliberare intorno ai bilanci, ai conti annuali; agli acquisti o alle alienazioni dei beni, alla cessione dei redditi o dei crediti; ai contratti portanti ipoteca, sicurtà o costituzione di rendita, alle transazioni sopra diritti di proprietà o contestazione qualsiasi, alle affrancazioni di rendite, canoni, ecc.; alla accettazione o rifiuto di lasciti o doni e su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, salvo ad ottenerne, ove occorra, la superiore approvazione ai termini dell'articolo seguente.

CAP. IV.

Doveri dell'Amministrazione.

Art. 13.

Spetta all'Amministrazione di sottoporre all'approvazione del Consiglio scolastico provinciale le deliberazioni riguardanti:

a) il bilancio, il conto consuntivo e le annuali variazioni apportate all'inventario;

b) l'assegnazione dei posti di studio;

c) la cauzione del tesoriere;

d) i contratti di acquisto di rendite, di permute, le cessioni di crediti o di diritti, le transazioni, le affrancazioni, le accettazioni o rifiuti di eredità, di sussidio o doni, la costituzione di ipoteche sia attive che passive;

e) ogni qualsiasi atto che importi diminuzione o trasformazione del patrimonio o che impegni l'Amministrazione ad iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite;

f) le spese non previste in bilancio;

g) i contratti d'appalto per restauri ed altri lavori che importino una spesa superiore alle lire cinquecento;

h) le modificazioni al presente statuto;

i) la liquidazione delle pensioni.

Art. 14.

Il collegio dovrà inoltre:

1° procedere, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, alla pubblicazione dei bilanci, dei conti e delle deliberazioni soggette all'approvazione dell'autorità tutoria;

2° rinnovare in tempo debito le inscrizioni ipotecarie;

3° provvedere alla conservazione degli stabili e alla manutenzione dei mobili, alla rivendicazione di diritti; all'avviamento delle liti, alla reintegrazione e manutenzione in possesso, alle servitù passive;

4° rassegnare ogni anno al Consiglio provinciale scolastico una relazione esatta sull'andamento morale ed economico dell'Opera.

Art. 15.

Saranno spediti al Consiglio provinciale scolastico:

1° il bilancio preventivo non più tardi del mese di settembre;

2° il conto consuntivo dell'anno precedente non più tardi del mese di giugno;

3° la relazione di cui al n. 4, art. 14, non più tardi del mese di dicembre;

4° le variazioni all'inventario non più tardi del mese di gennaio.

Art. 16.

Una copia del bilancio, regolarmente approvato colle liste di carico, deliberate dal collegio, saranno consegnate al tesoriere per le riscossioni.

CAP. V.

Riunioni del collegio amministrativo.

Art. 17.

Le adunanze sono ordinarie o straordinarie, le prime avranno luogo nel primo venerdì di ciascun mese, le seconde tutte le volte che il bisogno lo richiederà, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da tre componenti il collegio.

Art. 18.

Le convocazioni si fanno dal presidente per invito scritto contenente le indicazioni degli affari da trattarsi, e rilasciato a domicilio almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 19.

Le tornate sono valide quando intervengono tre dei membri del collegio, compreso il presidente, o chi ne fa le veci.

Art. 20.

Le votazioni si fanno per appello nominale, per alzata e seduta o per voti segreti, quelle concernenti persone debbono essere sempre fatte in quest'ultima maniera.

Art. 21.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, la votazione sarà priva di qualsiasi effetto, e da considerarsi come non avvenuta, rimanendo tuttavia la relativa proposta assolutamente impregiudicata.

Art. 22.

Ogni membro del collegio può fare quelle proposte che crede utili.

Esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata salvo il caso d' urgenza che verrà dichiarato dal collegio medesimo.

Art. 23.

I verbali delle adunanze sono compilati dal segretario o da chi ne fa le veci, e sottoscritti da tutti i membri intervenuti, i quali potranno farvi inserire i propri voti motivati. Dei medesimi non si rilascerà copia, nè verrà data lettura a persone estranee all'ufficio, senza il permesso del presidente.

Tali atti devono essere compilati in modo che risulti da essi:

1° il numero dei membri intervenuti;

2° gli affari discussi e la discussione avvenuta;

3° le deliberazioni prese, se ad unanimità od a maggioranza di voti.

Art. 24.

È vietato ai membri del collegio di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini fino al 4° grado civile come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, vendita, esazione, appalto che si riferiscono alla Fondazione da loro amministrata.

CAP. VI.

Dei posti di studio.

Art. 25.

I posti di studio stabiliti dalla Fondazione sono in numero di cinque, cioè:

1° per la medicina e chirurgia;

2° per l'agricoltura;

3° per le scienze giuridiche;

4° per le scienze fisico-matematiche;

5° per la pittura.

Il loro numero però potrà essere diminuito o accresciuto proporzionatamente ai mezzi finanziari, di cui disporrà l'Amministrazione.

In caso di diminuzione sarà eliminato prima d'ogni altro:

1° il posto di pittura;

2° quello per le scienze fisico-matematiche;

3° quello per le scienze giuridiche;

4° quello per l'agricoltura.

In caso di accrescimento si terrà l'ordine inverso e verrà provveduto:

1° al posto di medicina e chirurgia;

2° a quello di agricoltura;

3° a quello delle scienze giuridiche;

4° a quello delle scienze fisico-matematiche;

5° a quello della pittura.

Art. 26.

A ciascun posto di studio è annessa una pensione annua di lire milleduecentosettantacinque (lorde di ricchezza mobile) la quale avrà la durata del numero d'anni previsti dai regolamenti universitari delle singole Facoltà; ad eccezione di quella annessa alla pittura la quale, in ogni caso, avrà la durata di anni 5; per l'agricoltura avrà la durata del corso delle RR. scuole superiori.

Art. 27.

Il conferimento dei posti di studio avrà luogo mediante concorso per esame; il concorso verrà bandito ogni qualvolta saranno posti da conferire.

Art. 28.

L'apertura del concorso sarà fatta nella terza decade del mese di settembre, dell'anno in cui saranno posti da conferire, e il termine utile per la presentazione delle domande durerà sino a tutto ottobre.

Il concorso verrà dichiarato aperto mediante apposito manifesto da affiggersi in Scicli nei soliti luoghi delle pubblicazioni ufficiali.

Il manifesto indicherà i posti pei quali viene aperto il concorso, il termine utile per la presentazione delle domande, i documenti e i requisiti necessari.

Art. 29.

I documenti da allegare alle domande d'ammissione sono:

1° l'atto di nascita del concorrente;

2° l'atto di nascita del padre o della madre, per desumere la cittadinanza sciclitana dell'uno o dell'altra;

3° il certificato comprovante aver l'uno o l'altro genitore del concorrente sempre conservato il legale domicilio di origine in Scicli e avervi risieduto per un periodo di tempo non minore di anni dieci;

4° il certificato di buona condotta morale da rilasciarsi dal sindaco;

5° il certificato penale di recentissima data;

6° la licenza od altro certificato scolastico secondo i casi previsti dall'articolo seguente, n. 3;

7° il certificato di sana costituzione da rilasciarsi dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario del Comune.

Art. 30.

Hanno diritto a concorrere tutti i giovani indicati all'art. 9 del presente statuto che provino:

1° d'aver compiuto il sedicesimo anno di età e di non averne oltrepassato il ventesimo quinto;

2° di essere di buona condotta morale;

3° di avere ottenuto la licenza liceale se intendono concorrere al posto per la medicina e chirurgia o a quello per le scienze giuridiche; la medesima licenza o quella di un Istituto tecnico se aspirano al posto per le scienze fisico-matematiche; la licenza dell'Istituto tecnico, liceale o quella delle scuole speciali di viticoltura ed enologia se concorrono al posto per l'agricoltura; un certificato comprovante il completamento del corso comune in un Istituto di Belle arti se concorrono al posto per la pittura.

La licenza delle scuole speciali di viticoltura ed enologia deve, in ogni caso, essere tale da aprire l'adito agli studi superiori di agricoltura.

Art. 31.

I consanguinei del testatore, a parità di classificazione saranno preferiti, purchè provino la loro discendenza dalle linee indicate all'art. 3 del presente statuto.

In tal caso i medesimi dovranno, ove vogliano godere del diritto di preferenza, unire alle loro domande, oltre quelli prescritti per gli altri concorrenti, anche i documenti comprovanti tale consanguineità.

Tali documenti consisteranno negli estratti dello stato civile.

Art. 32.

Le domande, in busta chiusa e sigillata, saranno presentate al segretario dell'Amministrazione, il quale, se richiesto, ne rilascerà ricevuta indicando il numero e l'impronta dei suggelli.

Art. 33.

I giovani già muniti di laurea ottenuta in qualunque disciplina non possono concorrere ai posti di studio contemplati dalla Fondazione.

La stessa inibizione varrà per coloro che, avendo ottenuta qualsiasi altra borsa dall'Opera, vi abbiano rinunziato o che altrimenti ne siano stati dichiarati decaduti.

I giovani muniti di semplice diploma possono concorrere solo ai posti che danno adito a completare gli studi rispettivamente intrapresi e nei quali hanno conseguito il diploma.

Art. 34.

I giovani che abbiano compiuto uno o più corsi universitari, non potranno concorrere che per la borsa relativa alla Facoltà da essi precedentemente scelta.

In tal caso i medesimi avranno diritto solamente a percepirla per gli anni rimanenti sino al conseguimento della laurea.

Art. 35.

Ogni concorrente dovrà limitare la sua domanda ad una sola borsa da specificarsi determinatamente.

Tutte le altre indicazioni o condizioni subordinate saranno considerate come non fatte.

Art. 36.

Appena sarà decorso il termine utile per la presentazione delle domande e non più tardi del 5 novembre, il collegio proceduto alla verifica dei suggelli e all'esame di tutte le domande e dei relativi documenti, delibererà l'ammissione agli esami dei concorrenti che avranno comprovato di possedere i requisiti richiesti dal presente statuto esonerando dall'obbligo degli esami colui che fosse per risultare unico concorrente ad una delle borse di studio.

Art. 37.

Tra i concorrenti ad una sola borsa di studio, sarà prescelto colui che avrà riportato la migliore classificazione negli esami sostenuti in seguito al concorso, e in caso di eguale classificazione il maggiore di età.

Art. 38.

Gli esami saranno soltanto per iscritto, e comprenderanno lo svolgimento di due temi scelti sulle materie qui sotto indicate per ogni singola borsa:

1° per la borsa di giurisprudenza: lingua italiana, lingua latina, storia e filosofia;

2° per la borsa di medicina e chirurgia: lingua italiana, lingua latina, scienze fisico-chimiche e storia naturale;

3° per la borsa di agricoltura: lingua italiana, scienze fisico-chimiche e storia naturale;

4° per la borsa di scienze fisico-matematiche: lingua italiana e scienze fisico-matematiche;

5° per la borsa di pittura: disegno d'ornato e di figura.

I temi saranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 39.

Gli esami avranno luogo per tutte le borse a partire dal lunedì successivo alla 2ª domenica del novembre di ogni anno dalle ore 8 alle ore 14, possibilmente nella sala delle adunanze consiliari del comune di Scicli.

La sorveglianza sugli esami, e la relativa classificazione dei lavori scritti, verrà affidata ad una speciale Commissione composta di tre membri, scelti dal Ministero della pubblica istruzione tra i più eminenti professori dei licei o degli Istituti tecnici, esclusi quelli della provincia di Siracusa.

L'apertura delle buste contenenti i temi spediti dal Ministero della pubblica istruzione sarà fatta nella sala degli esami, alla presenza della Commissione, dei concorrenti, e dei rispettivi padri.

I componenti il collegio avranno diritto di assistere agli esami.

Tutte le altre disposizioni che dovranno regolare il procedimento degli esami, saranno stabilite con speciale regolamento da approvarsi dal Consiglio provinciale scolastico di Siracusa.

Art. 40.

Dopo otto giorni da quello in cui avrà avuto dalla Commissione esaminatrice comunicazione dei risultati degli esami, il collegio procederà conformemente alla relativa classificazione, al conferimento delle borse e alla designazione delle Università o Istituti superiori in cui i pensionati dovranno attendere ai loro studi.

Ai pensionati per la pittura verrà, in ogni caso, designato l'Istituto di Belle arti di Roma (corso speciale di pittura) e l'annessa scuola libera del nudo.

Art. 41.

Deliberato ed approvato il conferimento dei posti, il presidente dell'Amministrazione o chi ne farà le veci, farà pubblicare ed inserire dal segretario sopra apposito registro i cognomi, nomi e paternità dei giovani prescelti colla indicazione del posto a ciascuno assegnato, e della Università, Istituto o scuola superiore in cui debbono attendere ai loro studi.

Gli eletti assumeranno il nome di studenti « La Rocca ».

Art. 42.

Ai posti che non si potranno conferire per mancanza di aspiranti, e a quelli dichiarati vacanti in seguito a decadenza, si provvederà col prossimo concorso, che verrà bandito nei termini prescritti dal presente statuto.

Art. 43.

Gli studenti « La Rocca », hanno l'obbligo di uniformarsi pienamente a tutte le disposizioni che li riguardano contenute nel presente statuto sotto pena di decadenza dalla pensione loro assegnata.

Art. 44.

Essi hanno inoltre l'obbligo di frequentare le Università, l'Istituto e le scuole superiori rispettivamente designate per compiervi i loro studi, di risiedere permanentemente durante l'anno scolastico nella città dove sono gli Istituti stessi nè potranno allontanarsene, sia pure per breve tempo, senza gravi motivi e previo, in ogni caso, un permesso speciale del presidente.

Art. 45.

Gli studenti dovranno raggiungere la residenza loro rispettivamente assegnata non più tardi di otto giorni dalla data dell'approvazione della loro nomina della quale sarà fatta regolare notifica a ciascuno degli interessati.

Le concessioni delle pensioni rimarranno senza effetto se non provino di essersi regolarmente iscritti al corso pel quale la borsa fu ottenuta.

Art. 46.

Gli eletti che per la tardiva approvazione della loro nomina, trovassero definitivamente chiuse le iscrizioni alle Università designate, potranno iscriversi, per il primo anno presso altre Università, e se anche ciò non fosse possibile, potranno attendere le iscrizioni del prossimo anno scolastico.

Art. 47.

I giovani pensionati, devono seguire con assiduità e con amore loro studi, e trasmettere al principio di ogni bimestre al presidente del Collegio, un certificato di frequenza rilasciato dal rettore della Università o dai professori delle materie allo studio delle quali essi attendono.

I pensionati per la borsa di pittura dovranno inoltre comprovare in ogni bimestre il loro profitto.

Art. 48.

Nonostante le maggiori facilitazioni concesse dai regolamenti universitari, i giovani pensionati devono iscriversi in tutte le materie consigliate o prescritte dalla Facoltà o scuola per ogni singolo anno.

Tale iscrizione deve essere comprovata col certificato del primo bimestre di ogni anno scolastico.

Art. 49.

Sarà sospesa la pensione ai giovani:

1° che per non aver ottenuto di rimandare il servizio militare sono costretti a prestarlo;

2° che siano richiamati sotto le armi per un periodo maggiore di due mesi;

3° che siano obbligati, in caso di malattia prolungatasi oltre trenta giorni a sospendere la frequenza delle lezioni in tutto o in parte;

4° che siano in stato di arresto;

5° che non raggiungano, nel tempo stabilito, la residenza loro assegnata o che altrimenti se ne allontanino senza il permesso del presidente;

6° che ritardino la esibizione dei certificati di iscrizione, di frequenza e di profitto secondo i casi previsti dagli articoli 47 e 48.

La sospensione per il tempo della sua durata produce la perdita del pagamento rateale della pensione così pure il rimando del servizio militare nel caso del n. 1 del presente articolo.

Art. 50.

Decadranno dal godimento della pensione i giovani:

1° che contravvengono a quanto dispone l'art. 45, ultima parte;

2° che non si inscrivono regolarmente in tutte le materie prescritte o consigliate dalle rispettive Facoltà;

3° che non frequentano assiduamente le lezioni;

4° che non risiedono permanentemente durante l'anno scolastico nella città sede dei loro studi o che altrimenti se ne allontanino ripetutamente senza il permesso del presidente;

5° che godendo i posti di studio per una data Facoltà si inscrivono in un'altra o la cambiano nel corso degli studi;

6° che si inscrivono o frequentano una Università, Accademia o scuola superiore diversa da quella loro rispettivamente designata;

7° che risulteranno d'aver conseguito altra laurea o diploma non compresi fra quelli stabiliti dalla Fondazione;

8° che nelle due sessioni ordinarie di ogni anno non abbiano superato con punti superiori alla semplice idoneità tutti gli esami sulle materie consigliate o prescritte dalla Facoltà o scuola per l'anno in corso;

9° che siano stati interdetti o inabilitati o sottoposti all'ammonizione a norma di legge o alla sorveglianza speciale o condannati all'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o che altrimenti abbiano perduto per fatti notori la pubblica stima;

10° che siano stati espulsi dagli studi o che li abbiano volontariamente abbandonati.

Art. 51.

Agli effetti della decadenza, non si terrà conto nè degli esami di riparazione in qualsiasi modo sostenuti posteriormente alla sessione ordinaria di ottobre, nè di altri esami sostenuti a compenso di altri indebitamente omessi.

Art. 52.

La decadenza non sarà pronunziata contro i giovani che durante le due sessioni ordinarie di esami si fossero trovati nelle condizioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 49.

Agli effetti del presente articolo, la malattia di cui al n. 3 dell'art. 49, dovrà essere denunziata all'Amministrazione sin dall'inizio, ed inoltre dovrà esser tale da costituire un serio impedimento riconosciuto da due medici scelti, uno dal pensionato e l'altro dal presidente.

Art. 53.

I pensionati che si troveranno nello stato di cui all'articolo precedente, dovranno durante l'anno seguente riparare agli esami omessi, oltre a quelli ordinari.

A garanzia di tale obbligo l'Amministrazione tratterrà, in occasione dei pagamenti bimestrali, metà dell'intiero assegno annuale, che verrà pagata poscia al sussidiato quando il medesimo avrà comprovato d'avere pienamente ottemperato agli obblighi imposti dal presente articolo.

Art. 54.

La tassa di ricchezza mobile sulle pensioni sarà ritenuta dall'Amministrazione proporzionatamente su ciascuna rata bimestrale.

Art. 55.

Il pagamento della pensione avrà luogo in ragione d'anno ed in sei rate uguali, mediante quietanza dei pensionati se essi abbiano raggiunto la maggiore età, o di chi legittimamente li rappresenti nel caso che siano di minore età.

La prima rata sarà pagata nel corso del mese di novembre e le altre cinque nel corso dell'anno, cioè:

1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre.

Non sarà pagata la prima rata se il pensionato non avrà giustificato d'essersi regolarmente iscritto all'Istituto designatogli, nè gli saranno pagate le quattro seguenti rate se esso non avrà presentato i certificati bimestrali di frequenza di cui all'art. 47.

Nè parimente sarà pagata la sesta rata se lo studente sussidiato non avrà prima comprovato, mediante apposito certificato, d'avere superato con punti superiori alla semplice idoneità ogni singolo esame, consigliato o prescritto per l'anno in corso.

CAP. VII.

Impiegati.

Art. 56.

Per il disimpegno dell'ufficio amministrativo, l'Opera « La Rocca » avrà soltanto i seguenti impiegati:

un segretario, un ragioniere, un tesoriere ed un inserviente-scrivano.

Art. 57.

I doveri, le attribuzioni, gli stipendi degli impiegati di cui sopra saranno determinati in apposito regolamento interno da approvarsi dall'autorità tutoria.

Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Con l'attuazione del presente statuto resterà abrogato quello approvato col R. decreto 6 agosto 1893, meno le disposizioni in esso contenute ai capi VII, VIII e IX, le quali, in quanto risulteranno applicabili e non contrarie al presente statuto seguiteranno esclusivamente a regolare i servizi interni finchè non sarà stato approvato il nuovo regolamento interno, di cui all'art. 57.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 29 luglio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campobello di Licata (Girgenti).

SIRE!

Profondi dissidi turbano da tempo il funzionamento dell'Amministrazione comunale di Campobello di Licata.

In seguito alle dimissioni del sindaco, l'opposizione si trovò in prevalenza nella Giunta, e riuscì ad ostacolare l'opera dell'esigua maggioranza anche nel Consiglio, ridotti, per morti e dimissioni, a 16 sui 20 consiglieri assegnati, mettendolo spesso, con grave danno dei pubblici servizi, nell'impossibilità di deliberare.

Ciò stante, ed essendosi altresì denunciato il sindaco all'autorità giudiziaria per malversazioni, fu nominato un commissario prefettizio per provvedere a più urgenti bisogni ed eseguire un'inchiesta.

Le indagini eseguite misero in luce gravi irregolarità specialmente per il periodo 1903-908, duplicati di mandati e di spese; riscossioni indebite; depositi non versati e di cui non si conosce l'impiego; pagamenti a persone diverse dai creditori ed altri fatti che coinvolgono nel sospetto di responsabilità tutti coloro che fanno parte dell'attuale Amministrazione e che anche allora reggevano la pubblica azienda, con piena concordia d'intenti e di programma, solo di recente essendo sopravvenuti le scissioni che ne hanno formato due distinti partiti.

Siffatto stato di cose ha prodotto un vivo malcontento che può facilmente dar luogo a disordini.

A prescindere, pertanto, dalle anormali condizioni della civica azienda, evidenti ragioni d'ordine pubblico e morale rendono indispensabile un'eccezionale misura che valga a risolvere la situazione e, sedata, insieme, l'agitazione, agevoli il compimento dell'istruttoria giudiziaria in corso.

In conformità quindi, al parere 23 corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campobello di Licata, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Domenico Zanellato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Ottaiano (Napoli).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, in conformità della legge 8 luglio 1909, n. 461, il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ottaiano è prorogato di sei mesi.

Siffatta proroga è necessaria perchè possa essere portato a compimento il riordinamento dell'azienda a norma della legge 19 luglio 1906, n. 390.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 7 giugno 1906, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ottaiano, in provincia di Napoli, 16 agosto 1906 che confermò in ufficio il commissario straordinario ai sensi della legge 19 luglio 1906, n. 390, 14 febbraio e 1° agosto 1907, 16 gennaio e 14 agosto 1908, che prorogarono, ciascuno, di sei mesi, 4 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi, 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno u. s. il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduto il successivo Nostro decreto 3 detto giugno che prorogò sino al 15 corrente il detto termine;

Vista la citata legge e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ottaiano, è prorogato di sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Gennaro di Palmi (Caserta).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, in conformità della legge 8 luglio 1909 n. 461, il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Gennaro di Palma è prorogato di sei mesi.

Siffatta proroga è necessaria perchè possa essere portato a compimento il riordinamento dell'azienda a norma della legge 19 luglio 1906, n. 390.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 16 agosto 1906 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Gennaro di Palma, in provincia di Caserta, 17 febbraio e 23 agosto 1907, 2 febbraio e 21 agosto 1908 che prorogarono ciascuno di sei mesi e 21 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi e 3 giugno 1909 che prorogò fino al 15 agosto 1909 il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Gennaro di Palma, è prorogato di sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 7 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, in conformità della legge 8 luglio 1909, n. 461, il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, è prorogato di sei mesi.

Siffatta proroga è necessaria perchè possa essere portato a compimento il riordinamento dell'azienda a norma della legge 19 luglio 1906, n. 390.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 7 giugno 1906 con cui fu sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, 16 agosto 1906 che confermò in ufficio il commissario straordinario ai sensi della legge 19 luglio 1906, n. 390, 14 febbraio e 1° agosto 1907, 16 gennaio e 14 agosto 1908 che prorogarono ciascuno di sei mesi, 4 febbraio che prorogò di altri tre mesi e 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno u. s. il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduto il successivo Nostro decreto 3 detto giugno che prorogò sino al 15 corrente il detto termine;

Veduta la legge predetta e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è prorogato di sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 7 agosto 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Somma Vesuviana (Napoli).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, in conformità della legge 8 luglio 1909, n. 461 il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana è prorogato di sei mesi.

Siffatta proroga è necessaria perchè possa essere portato a compimento il riordinamento dell'azienda a norma della legge 19 luglio 1906, n. 390.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti 16 agosto 1906 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Somma Vesuviana in provincia di Napoli e 14 febbraio 1907, 1° agosto 1907 e 16 febbraio 1908 che prorogarono ciascuno di sei mesi, 4 febbraio 1909 che prorogò di altri tre mesi, e 15 aprile 1909 che prorogò fino al 7 giugno ultimo scorso il termine per la sua ricostituzione;

Veduto il successivo Nostro decreto 3 detto giugno che prorogò fino al 15 corrente il detto termine;

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'articolo unico della legge 8 luglio 1909, n. 461:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana è prorogato di sei mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1909, n. 2475, modificato col successivo decreto Ministeriale 29 aprile p. p., n. 3973, col quale venne indetto un esame teorico-pratico per concorso a 14 posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe e per accertare la idoneità dei sostituti procuratori erariali aggiunti, laureati in giurisprudenza, in servizio al momento della pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 485, all'impiego di sostituto avvocato erariale di 2ª classe;

Vista la relazione in data 9 corrente mese, n. 1791, del R. avvocato erariale generale, presidente della Commissione di scrutinio per gli esami di cui sopra, istituita con decreto Ministeriale 7 luglio 1909, n. 4564;

Visto il processo verbale della Commissione suddetta in data 12 luglio 1909, dal quale risulta che nessuno dei quattro sostituti procuratori aggiunti ammessi all'esame di idoneità per l'ufficio di sostituto avvocato erariale di 2ª classe, si è presentato all'esame stesso;

Visto l'altro processo verbale della Commissione medesima in data 19 luglio 1909 nel quale vengono designati in numero di quattro i vincitori del concorso per sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe;

Determina:

Sono dichiarati vincitori del concorso per l'ufficio di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe nelle R. avvocature erariali nel seguente ordine di classificazione determinato in base all'art. 21 del decreto Ministeriale 26 marzo 1909, n. 2475, gli avvocati:

1. Pulvirenti Gaetano, con punti 19 1/3 — 2. Paternoster Mario, id. 17 1/5 — 3. Massari Manlio, id. 16 1/2 — 4. Crovetti Arnoldo, id. 16 1/3.

Roma, il 16 agosto 1909.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Masturzo Giovanni, capitano 44 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Cossu Francesco, id. 45 id., id. id.

Gardinazzi Callimaco, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 1° agosto 1909.

Urangia-Tazzoli Tullo, tenente 5 alpini, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno, con perdita di anzianità.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I sottonominati tenenti nell'arma di fanteria sono promossi al grado di capitano nell'arma stessa in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1909, n. 493, e dell'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 547, con anzianità 1° luglio 1909 e con decorrenza per gli assegni dallo stesso giorno 1° luglio 1909:

Mossini Settimio — Storto Domenico — Pazzi Fortunato — Merlo Domenico — Cortevesio Giacomo — Spallanzani Guido — Delfino Archimede — De Guidi Achille — Matarelli Leonida — Mingoni Emilio — Rossi Alberto — Salle Luigi — Carraro Giulio — Gerbino Promis Pietro — Viani Giulio — Lisciarelli Alessandro — Tua Angelo — Conti Ugo — Casale Ugo — Ruggeri Pietro — Andreani Ghino — Marini Alfredo — Faracov Giovanni — Cassioli Eugenio — Orta signore di Torre d'Uzzone e dei signori del marchesato di Ceva Giuseppe — Bellotti Adolfo — Paoletti Natale.

De Magri Mario — Codebò Davide — Bompard Ugo — Bernasconi Attilio — Nastasi Gioachino — Casiroli Orazio — Vaccarono Giovanni — Bisson Ettore — Piovano Giovanni — Ferrari Pietro — Vigna Federico — Gallina Augusto — Ameri Giuseppe — Rossi Mario — Giani Enrico — Venturi Vittorio — Cirelli Michele — Landi Bandino — Signoretti Tito — Aprà Angelo — Bongioanni Davide — Beraudo Umberto — Centofanti Ettore — Strumia Ettore — Fissore Cesare — Musarra cav. Rosario.

Medici Francesco — Hermitte Ermete — Goffi Alessandro — Giordano Giuseppe — Perretti Remigio — Fante Michele — Brioschi Gustavo — Robutti Giovanni — Raggio Roberto — Lacroix Mario — Giacalone Francesco — Giordano Roberto — Palumbo Antonio — Oliva Alfredo — Argentero Adolfo — Armellini Candido — Ragaini Silvio — Silvatici Gherardo — Scala Fabio — Franchi Ernesto — Chiavicatti Enrico — Bruno Guido — Vitale Umberto — Mariotti Mario — Sticca Giuseppe — Ardovino Aristide.

Iona Mario — Caporaso Alberto — Ziccardi Oreste — Baccon Pietro — Pirzio Biroli Alessandro — Benadusi Adolfo — Vergani Riccardo — Liotti Leandro — Vacani Augusto — Bruscagli Giuseppe — Griva Cesare — Gamelin Manzoni Raffaello — Crema Umberto — Oddenino Maurizio — Sala Francesco — Simondi Lorenzino — Michelesi Renato — Perle Efisio — Battagliese Ulisse — Rolletto Enrico — Giacchi dei conti Giacchi nob. Nicolò — Calini Giovanni — Bonetto cav. Ignazio — Martini Giovan Battista — Cravero Giulio — Ardinghi Antonio — Galiani Domenico — Manenti Luigi — Perrier Pietro — Trezzi Paolo — Bianchi Federigo — Puddu Emilio — Balsamo Crivelli Lorenzo.

Di Lieto Vollaro Pietro — Salvaneschi cav. Carlo Luigi — Colonna Romano Serafino — Caberti Achille — Eccheli del Dosso e della Viana Federico — Bassi Ugo Giulio — Orso Umberto — Bono Cesare — Riccardi Tito — Paselli nobile di Bologna Ernesto — Amabile Gaetano — Pratolongo Arturo — Pelagatti Aspreno — Romanello Carlo — Cibele Nicolò — Dei Garimeno — Bonasi Goffredo — Casanova Armando — Antoldi Cesare — Buonoscontro Carmine — Pecoraro Alfredo — Olivieri Cino — Daneo Cesare — Porta Giuseppe — Modafferi Leandro — Villoresi Lorenzo — Marini Edoardo — Bertani Pellegrino — Mettino Enrico — Massirio Ettore — Rubino Samuele — Abbo Umberto — Marabotto Filippo — Majorano Raffaele — Fabrocini Andrea.

Ballerini Celso — Guarini Leonida — Gazzi Attilio — Martinetto Gabriele — Locatelli Cesare — Parilli Umberto — Pucci Pilade — Valvasori Luigi — Lucchesi Ugo — D'Oncieu de Chaffardon Giuseppe — Piancastelli Francesco — Lanciano Filippo — Ghersi Umberto — Ricciardi Michele — Osterwald Augusto — Fusoni Giorgio — Oddo Alberto — De Martini Vincenzo — Santoianni Marco — Dina Riccardo — De Martino Alfredo — Evangelisti Giovanni — Scala Ernesto — Tonelli Giuseppe — Fiorentino Domenico — Brigida Gaetano — Pertini Giuseppe — Renault Ettore — Ricchieri conte Ernesto — Saccomano Giuseppe — Giancaspro Giuseppe — Pallotta Ernesto — Pisani Vittore — Dell'Oro Giovanni.

Rivalta Giulio — Galfrè Narciso — Piovini Eugenio — Fattory Kircher Edgar — Rizzo Salvatore — Diana cav. nob. don Tito Eligio — Rovero Isidoro — Bordo Giuseppe — Duca Vincenzo — Petri Mario — Bellomo Giovanni — Scarpelli Aurelio — Monet Giulio — Bedendo Leopoldo — Pinna Adolfo — Pirisi Ettore — Testi-Rasponi Giacomo — Renzi Secondo — Biancotti Eugenio — Andreis Mario — Mosso Giuseppe Giulio — Meregaglia Valentino — Richard Ottavio — Tomassini Gualtiero — Orsini Arturo — Motta Annibale — Brandoli Mario — Gherardi Francesco — Bonini Luigi — Dessi Adolfo Enrico — Miraglia Enrico — Boschetti Erasmo — Barone Alessandro — Baletti Giovanni — De Matteis Oreste — Roehrssen Carlo — Affatati Pietro — Pampillonia Luigi — Papaleo Giovanni.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Leggiadri Gallani conte di Belvedere cav. Guido, tenente colonnello reggimento cavalleggeri di Alessandria, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 28 luglio 1909.

Con R. decreto del 15 luglio 1909:

Vanzi Bruno, tenente reggimento cavalleggeri di Saluzzo — Sanguinetti Antonio, id. id. id. di Padova, collocati a disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dal 1° agosto 1909.

Con R. decreto del 25 luglio 1909:

Paveri Fontana marchese di Fontana Pradosa Lionello, capitano reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I sottonominati tenenti nell'arma di cavalleria sono promossi al grado di capitano in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1909, n. 493, con anzianità 1° luglio 1909 e con decorrenza per gli assegni dallo stesso giorno:

Pirandello Aristide — Ressel Augusto — De Raho Giuseppe — Copelli Ormisda — Seyssel d'Aix Claudio — Tarasconi Tancredi — Alois Adalberto — Comotti Francesco — Salussolia Giovanni — Grattarola Eusebio — Ghittoni Sante — Cozza Luigi.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Granozio Amerigo, capitano laboratorio pirotecnico Capua, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 luglio 1909.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Besozzi cav. Annibale, colonnello direttore polverificio Fossano, esonerato dalla carica anzidetta, e nominato comandante reggimento artiglieria montagna, dal 1° agosto 1909.

Dino Guida cav. Roberto, tenente colonnello direttore artiglieria Messina, promosso colonnello continuando nell'attuale sua carica, con decorrenza per l'anzianità e per gli assegni, dal 1° id.

Rubadi cav. Ettore, id. 3 artiglieria fortezza, nominato direttore polverificio Fossano, dal 1° id.

Caffarelli cav. Giuseppe, id. incaricato comando 3 artiglieria costa, nominato effettivo al comando anzidetto, dal 1° id.

Con R. decreto del 25 luglio 1909:

Calderai Cesare, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Zanazzo Dario, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

I seguenti allievi dell'Accademia militare sono nominati sottotenenti d'artiglieria, con le anzianità sottoindicate, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1909:

Con anzianità 4 settembre 1908.

Marras Efisio — Romano Angelo — Brugnetti Carlo — Miele Alighiero — Mezzari Fabio — Formato Silvio — Sardi Adolfo — Graglia Mario — Sosso Ugo — Podio Luigi — Bonacossa Alessandro — Billò Giuseppe — Zatti Vittorio — Siniscalchi Gustavo — Boselli Guido — Adami Ugo — Fantoni Giulio — Casalasco Lorenzo — Scarpis Maffeo — Manca Giuseppe — Vittoria Diego — Bosco di Ruffino Ottavio — Ronga Pietro — Del Lupo Luigi — Castaldi Alberto — Orsello Umberto — Ferrero Carlo.

Con anzianità 12 ottobre 1908.

Tagliasacchi Luigi — Galli Della Loggia Alberto — De Agazio Alberto — Raviola Ugo — Lama Guido.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Levi David, capitano 23 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I sottonominati tenenti nell'arma di artiglieria sono promossi capitani in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1909, n. 493, con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1909:

Pellegrini Enrico — Sircana cav. nob. don Vittorio — Pellizzari Arrigo — Romita Luigi — Barattieri di San Pietro conte patrizio piacentino Gian Francesco — Ricchetti Aurelio — Perego Luciano — Fiorito Francesco — Biancheri Filippo — Beaud Eugenio — Aprà Giovanni.

Pollettini Filippo Benito — Grimani Clodomiro — Maggioni Aldo — Nerva Lorenzo — Frascà Bruno — Tonghini Daniele — Gilbert de Winckels Igino — Astolfi Diego — Salvo Michele — Ruggeri Vincenzo — Monti Edoardo — Antonibon Ippolito — Tinozzi Salvatore — Meluzzi Onofrio — Invernizzi Gino — Conenna Antonio — Borzi Vito — Carminati Giulio — Moizo Riccardo — Mondini Roberto — Bignotti Giuseppe — Beltrami Emilio — Gordesco Alberto — Giunta Giuseppe — Tricomi Francesco — Mansella Lotario — Giustiniani Onofrio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Angelozzi cav. Camillo, colonnello direttore genio Genova, esonerato dalla anzidetta carica e nominato sottodirettore autonomo genio Udine, dal 1° agosto 1909.

Pescetto cav. Iginio, id. sottodirettore autonomo genio Novara, id. id. e nominato direttore genio Genova, dal 1° id.

Con R. decreto del 25 luglio 1909:

I seguenti allievi dell'accademia militare sono nominati sottotenenti del genio, colle anzianità sottoindicate, con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1909:

Con anzianità 4 settembre 1908.

Favagrossa Carlo — Gerino Guido — Cassone Ferdinando — Bruno Alfredo — Chimirri Francesco — Guarino Giuseppe — Lovera Bernardino — Stanzani Mario — Molinari Michele — Schiavone Michelangelo — Armenante Alceo — Biasi Antonio Mario.

Con anzianità 12 ottobre 1908.

Matteucci Paolo — Calderara Attilio.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I sottonominati tenenti nell'arma del genio sono promossi al grado di capitano in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1909, n. 493, con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1909:

Pesci Enrico — Rola Luigi — Maglietta Achille — Avvenente Celso.

Cavandoli Mario — Couture Giulio — Crippa Luigi — Bassani Ferruccio — De' Medici nobile patrizio napoletano dei principi di Ottaiano Giulio — Tamajo Giuseppe — Fragano Antonio — Soncini Augusto — Zucchi Mario — De Vincentis Cesare — Simula Antonio — Milla Romeo — Scarelli Cesare — Pariselli Giuseppe — Gallo Vittorio — Finzi cav. Aldo.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Bertagnoni Giacomo, capitano 20 artiglieria campagna, trasferito nel personale delle fortezze.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I seguenti tenenti contabili in servizio permanente sono promossi al grado di capitano nel corpo stesso, in applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 493, con anzianità e decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1909:

Avato Giuseppe — Bosco Andrea — Menozzi Luigi — Prohaska Alfonso — Pellegrini Lorenzo — Savoia Ercole — Gulinati Silvio — Crovetti Ermete — Del Grosso Francescantonio — Gatti Lorenzo — Verdi Vittorio — Pagani Vittorio.

Rogati Alfonso — Zagatto Vittorio — Catenella Salvatore — Portinaro Giovanni — Muzio Giuseppe — Longo Andrea — Buonocore Vincenzo — Morelli Oreste — Arnier Adolfo — Serao Antonio — Iannitti Federico — Gallo Crescenzo — Ughetto Amedeo — Merlo Ettore — Sangiovanni Arturo — Neviani Giuseppe — Verona Egidio — Chelotti Ernesto — Daga Paolo — Barbieri Antonio — Paglieri Carlo — Nicoli Dante — Medas Ferdinando — Garzia Errico — Mutti Enrico.

Del Grande Gualtiero — Poda Pietro — Grassi Sinibaldi Alfonso — Martinelli Antonio — Mistretta Pasquale — Casara Tullio — Luchini Emilio — Baliva Prospero — Cotta Alfonso — Bruno Agatino — Bochicchio Alfredo — Zappalorti Agostino — Santelli Giuseppe — Bassi Attilio — Marucco Calistino — Boario Carlo — Pinti Raffaele — Spano Eduardo — Malagoli Guido — Venturini Giulio — Antonucci Adrasto.

Mondinelli Gio. Battista — Conto Edoardo — Citi Flaminio — Pettirossi Argeo — Duse Attilio — Montini Nazzareno — Olcearo Giovanni — Cortese Nicola — Galasso Temistocle — Raffa Orazio — Puggelli Emilio — Sellitto Alfredo.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Pacifico Gaetano, sottotenente veterinario di complemento, nominato sottotenente veterinario in servizio permanente, con anzianità 28 settembre 1908.

Con R. decreto del 10 agosto 1909:

I seguenti tenenti del corpo veterinario militare sono promossi al grado di capitano nel corpo stesso, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1909, n. 547, con anzianità 1° luglio 1909, con decorrenza per gli assegni dal giorno stesso:

Golia Arcangelo — Brizio Egidio — Sabbia Antonio — Cacciamali Vincenzo — Garavelli Giuseppe — Maggi Michele.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Cepparelli-Rocchi cav. Arturo, topografo capo di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° agosto 1909.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1909:

Rimbotti cav. Dialma, topografo capo di 2ª classe, promosso topografo capo di 1ª classe.

Dal Pozzo cav. Giuseppe, topografo capo di 3ª classe, promosso topografo capo di 2ª classe.
Capponi Felice, id. 3ª id., id. id. 2ª id.
Bettazzi Ubaldo, topografo principale di 2ª id., id. id. di 1ª id.
Conedera Gio. Battista, id. di 2ª id., id. id. 1ª id.
Gaeta Alessandro, topografo di 2ª id., id. topografo di 1ª id.
Gallichi Dante, id. 2ª id., id. id. 1ª id.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Boldrini Fedele, farmacista di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° agosto 1909.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 14 febbraio 1909:

I sottonotati capitecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe sono promossi capitecnici principali di 3ª classe con decorrenza degli assegni dal 1° gennaio 1909:

De Virgilis Salvatore — Cappelli cav. Ettore — Pignani Bindo — Cellini Enrico — Pascoli cav. Pietro.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1909:

Capitecnici d'artiglieria e genio promossi di classe con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1909.

Capitecnici di 2ª classe promossi capitecnici di 1ª classe:

Barillaro Bruno — Fenoglio Michele — Petri Alcide — Malanchini Procolo — Natoni Orlando — Santa Alessandro.

Capitecnici di 3ª classe promossi capitecnici di 2ª classe:

Gatti Goffredo — Moretti Luigi.

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Bianchi Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe, 5 alpini, (sospeso dal grado e dallo stipendio per tempo indeterminato con decreto Ministeriale 29 marzo 1909), destituito dall'impiego a decorrere dal 7 aprile 1909.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Longo Domenico, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per infermità comprovata dal 16 agosto 1909.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Barracco Andrea, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 agosto 1909.

Con R. decreto dell'8 luglio 1909:

Silva Felice, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio e per età, dal 16 agosto 1909.
Salvini Liborio, id. 3ª id., id. id. id., dal 1° id.
Baroni Emilio, id. 1ª id., id. id., a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° id.
Sala Felice, id. 1ª id. — Damonte Oreste, id. 3ª id. — Cuomo Agostino, id. 3ª id., collocati a riposo, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza dal 16 luglio 1909.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Ferrara Giovanni, ufficiale d'ordine di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 750, dal 1° agosto 1909 e per non oltre due anni.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Cavera Antonino, sottotenente fanteria, rettificato il cognome come appresso: La Cavera Antonino.

Zorutti nob. Ettore (B), sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 15 luglio 1909:

Burattini Dino (B), sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Parisi Giuseppe, militare di 1ª categoria in congedo illimitato, proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 7 agosto 1909:

Maltese Gaetano, sottotenente fanteria, dispensato da ogni servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Nicolodi Amedeo, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di artiglieria.

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Sigismondi Enrico, furiere congedato — Aranguren Giuseppe, caporale maggiore id. — De Lisa Francesco, soldato in congedo — Russo Francesco, id. id.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 15 luglio 1909:

Brizzi Andrea, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Farmacisti militari di complemento.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Melilli Giuseppe, soldato in congedo, nominato farmacista militare di complemento di 3ª classe.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale in data 19 marzo del corrente anno, ai seguenti ufficiali telegrafici è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio con la decorrenza dal 16 febbraio 1909:

Torrente Tommaso — Borda Ugo — Giacomello Salvatore — Lemmi Alberto — Licci Francesco — Morandi Antonio — Coppola Paolo — Fiore Errico — Frizzo Amilcare — Terzi Ugo — Tesoro Vincenzo — Carubelli Riccardo — Attianese Vincenzo — Angelotti Giorgio — Crispo Grillo Vincenzo — Guaita Antonio — Guida Gaetano — Levi Edmondo — Piva Gabriele — Pucci Francesco Placido — Tessandori Giovanni Angelo — Ventura Salvatore — Jerfone Alberto — Segre Giacobbe — Crivellari Giuseppe — Zotti Giuseppe — Romita Agostino — Venzi Marco — Locicero Carlo — Bianchini Luigi — Condò Luigi — Lopez de Onate Eugenio — Cardile Pasquale — Azzarello Enrico — Bovero Vittorio.

Con decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, ai seguenti ufficiali telegrafici, applicati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato, è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio di L. 250, a decorrere dal 16 febbraio 1909:

Altobelli Francesco — Rolandi Vittorio.

Con decreto Ministeriale del 3 aprile 1909, ai seguenti ufficiali telegrafici a L. 2700 è stato concesso l'aumento quinquennale di L. 300, con la decorrenza per ciascuno di essi indicata, assumendo, col passaggio allo stipendio annuo di L. 3000, la qualifica di primi ufficiali telegrafici:

Candela Ugo — Barsi Ezio — Angelini cav. Paolo.

Con decreto Ministeriale del 3 aprile 1909:

Minardi Arnaldo, ufficiale telegrafico a L. 2550, promosso per scadenza quadriennale a L. 2700 dal 1° marzo 1909, compensando sul periodo quadriennale, 7 mesi residuo di tempo rimastogli da compensare per effetto delle leggi 11 luglio 1904 e 19 luglio 1907 e due anni concessi dall'art. 5 della legge 1907.

Con decreto Ministeriale in data 3 aprile del corrente anno, ai seguenti ufficiali telegrafici, applicati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato, è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio di L. 200 a decorrere dal 1° marzo 1909:

Pinnarò Gabriele — Pozzo Emilio — Zoppi Giuseppe.

Con decreto Ministeriale in data del 3 aprile 1909, ai seguenti ufficiali telegrafici è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio:

Lodici Fortunato Gregorio — Dell'Armi Giuseppe — Forina Savino — Bruschi Ernesto — Faggioli Romeo — Rinaldi Vittorio — Egizi Guglielmo — Jatropelli Giuseppe — La Penna Giovanni Battista — Sampieri Pericle.

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1909 ai seguenti ufficiali telegrafisti è concesso l'aumento quadriennale di stipendio di L. 200:

Fortuzzi Aristodemo — Mizzo Antonio — Bisio Angelo — Monachesi Rodolfo — Alegi Placido — Borgatti Guelfo — Bresciani Dino — Carabella Leonardo.

Carretto Gavino — Casarotti Giuseppe — Cavalleri Raffaele — Cioni Luca — Corbari Algido — Galeffi Giuseppe — Gattai Italo — Gazia Nicolò — Guidoni Pietro — Longari Virgilio — Masetto Tarquinio — Pampuri Giuseppe — Papi Oreste — Pasi Contardo — Quaglia Pietro — Sarpi Antonio — Tracq Enrico — Traversa Filippo — Zabagli Cesare — Vanzanelli Oronzo — Consalvo Carlo — Vallone Orazio — Fragasso Giuseppe — Bellomo Amerigo — Nobile Vito — Folin Giovanni Maria — Diani Paolo Gaetano Maurizio — Tangor Francesco — Di Mauro Giovanni — Prestia Antonino — Trucco Giacinto — Pini Raimondo.

Con decreto Ministeriale del 7 aprile 1909, i sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 2700 (ex aiutanti postali) sono stati promossi, per scadenza quinquennale, allo stipendio annuo di L. 3000, assumendo il titolo di primi ufficiali:

Soave Bartolomeo — Ramini Giuseppe — Burbi Simone — Peretti Giovanni — Corrado Maurizio — Conti Antonio — Minardi Domenico — Caroli Michele — Rossi Giuseppe di Rocco — Marziani Giuseppe — Sellitti Luigi — Fattori Giovanni Battista — Spagno Ettore — Berardi Giulio — Sacco Ferdinando.

Con decreto Ministeriale del 7 aprile 1909, i sottodescritti ufficiali postali telegrafici a L. 2400 (ex aiutanti postali) sono stati promossi, per scadenza quadriennale, allo stipendio di L. 2700:

Giordana Clemente — Cerri Emilio — Marchetti Camillo — Trincucci Michele — Lugli Alberto — Rodella Luigi.

Con decreto Ministeriale del 7 aprile 1909:

Ridi Amedeo, meccanico a L. 2000, promosso, per scadenza quadriennale, a L. 2200 annue, con effetto dal 16 febbraio 1909.

Con decreto Ministeriale in data del 10 aprile del corrente anno, i sottodescritti capi d'ufficio a L. 3800 sono stati promossi. per scadenza triennale, allo stipendio annuo di L. 4000 a decorrere dal 1° aprile 1909:

Bertotti Angelo — Bertazzini Giuseppe — De Vitis Fulgenzio.

Con decreto Ministeriale in data 10 aprile del corrente anno, le sottodescritte ausiliarie a L. 1200 sono state promosse, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo di L. 1450 a decorrere dal 1° aprile 1909 (tenuto conto degli abbreviamenti derivanti dalle qualifiche):

Martignono Giacinta — Bona Anna — Musso Luigia — Bazzana Lidia — Genco Giuseppina — Rej Angela nata Pagnone — Maraschini Agata — Gilardelli Giulia — Govi Giacomima — Boeri Albertina — Guiducci Alberta — Belardelli Teresa — Floris Placidia nata Politi — Guglielmann Rosina — Dellepiane Linda — Maffezzoli Cinzia — Balzani Marianna — Gastaldi Carlotta — Dell'Arme Marianna Regina nata Costa — Gillet Giovanna — Rocchi Adele nata Mazza — Sartoris Vittoria — Rolando Emilia nata Rajnero — Pasquinelli Cesira — Ruspanti Giorgina nata Barsanti — Marenco Angiolina — De Cupis Costanza

Con decreto Ministeriale in data 10 aprile del corrente anno, i sottodescritti ufficiali d'ordine a L. 1200 sono stati promossi, per scadenza quadriennale, allo stipendio annuo di L. 1450, a decorrere dal 1° aprile 1909 (tenuto conto degli abbreviamenti derivanti dalle qualifiche):

Riccardi Alfonso — Fornari Ettore — Caccialupi Ugo — Barlottini Ottorino — Talamo Alfredo — Piu Salvatore — Busardò Gioacchino — Colonna Giovanni — Ramalli Enrico — Abbate Domenico — Mantellassi Ottorino — De Lorenzo Angelo — Bellabarba Gino — Pinti Roberto — Cutolo Costantino — Armanni Gherardo — Gamberale Alessandro — De Magistris Luigi — Murri Mario — Sbrilli Nello — Passarelli Michele — Contini Vincenzo — Moroni Emilio — Angeletti Giulio — Di Virgilio Vincenzo — Troia Salvatore — Reboli Amato — Improta Giuseppe — Ciampi Alfredo — Cartacci Aurelio — Sammarco Luigi — Cascioli Giuseppe — Casalone Luigi — Lensi Alfredo — Striccoli Giuseppe — Giuliani Antonio — Finadri Francesco — Sabbatini Giovanni — Boscolo Aldo — Amabile Gaetano — Mameli Bachisio — Piloni Luigi — Biagiotti Igino — Monica Giuseppe — Balducci Sgarallino — Micucci Michele — Bozzo Michele — Italiano Francesco.

Scriattoli Fulvio — Cipelli Giuseppe — Bauzzoni Pilade — Manzoni Icaro — Sassi Medardo — Bergamaschi Daniele — Marconi Luigi — Fogliacco Giovenale — Melandri Aurelio — Celi Remo — Paradisi Lorenzo — Piscopo Luigi — Roversi Alippio — Bassoni Giovanni — Geremia Mariano — Goeta Luigi — Infante Antonio — Valentinis Giovanni Gaspare — De Caro Paolo — Gleria Gennaro — Salvagni Cesare — Maghini Emilio — Guerrini Giuseppe — Pasini Urbano — Cappelli Gustavo — Todini Angelo — Malavolta Alfredo — Costantino Bernardino — Leo Ernesto — Glaviano Stefano — De Donà Egidio — Bonichi Girolamo — Ciuti Giuseppe — Vianello Pietro — Maniglia Tommaso — Piras Antonio — Orio Ettore — Boccazzi Massimino — Davico Severino — Callai Ezio — Rosini Priamo — Tommasi Edoardo — Rampoldi Carlo — Campari Mario.

Con decreto Ministeriale in data 10 aprile del corrente anno, i sottodescritti meccanici nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono stati promossi, per aumento quadriennale, dallo stipendio annuo di L. 2000 a quello di L. 2300, con effetto dal 1° aprile 1909:

Linzi Amedeo — Benini Calisto — Moretta Luigi — D'Atri Giuseppe — Cianchi Francesco — Torre Giovanni.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 17 agosto corrente, in Muro Leccese, provincia di Lecce, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fono-telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 18 agosto 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 265,802, d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 187.50, al nome di Casareto Rosa, *Carlotta* e Giovanni fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Ratto, domiciliati in Orero (Genova), con usufrutto vitalizio a favore della predetta Maria Ratto fu Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casareto Rosa, *Cattarina-Angela-Carlotta* e Giovanni fu Giuseppe, ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che i certificati nn. 4768 e 4769, corrispondenti rispettivamente alle obbligazioni rete Mediterranea, serie *D*, nn. 2134 e 2135 unitarie, per complessive L. 1000 di capitale al nome di Borsalino Desiderato fu *Pietro*, minore sotto la tutela di Borsalino Giovanni Battista fu Lazzaro, domiciliato in Alessandria, furono così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano intestarsi a Borsalino Desiderato fu *Giuseppe-Pietro*, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario delle obbligazioni stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione, di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita mista seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 408 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75 al nome di Ronco *Erminia* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Alagna Sesia (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazion del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ronco *Barbara-Erminia-Emma* fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Alagna Sesia (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 459,001 d'iscrizione sui registri della Direzione generale

per L. 86.25, al nome di Mirone *Alfredo* fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Annina Amabile fu Giuseppe, vedova di Gennaro Mirone, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mirone *Alfreda* fu Gennaro, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 379,767 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,266,979 del già consolidato 5 0[0), per L. 435, al nome di Sturani Carlotta fu Luigi, moglie di Pagliaghi ing. Alfredo fu Salvatore, domiciliata in Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Gentile* e Carolina sorelle Battisti fu Pasquale, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi, per l'usufrutto stesso, a favore di *Anna Maria Gentile* e Carolina Battisti fu Pasquale, vere usufruttuarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 244,746 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,042,419 del consolidato 5 0[0) per L. 60 56 al nome di Descalzi *Rosa* fu Nicola, minore, sotto l'Amministrazione della madre Brignole Vittoria fu Giambattista, domiciliata a Chiavari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Descalzi *Gemma-Rosa* fu Nicola, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè:

a) n. 561,930 per L. 150 - 140 al nome di *Pirella* Maria fu Lorenzo, nubile, domiciliata in Benevento;

b) n. 561,961 d'iscrizione per L. 112.50 - 105, al nome di *Pirella* Amalia, domiciliata in Benevento;

c) n. 561,932 d'iscrizione per L. 112.50 - 105, al nome di *Pirella* Giovannina domiciliata in Benevento, (liberi) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a:

1° *Pilella* Maria - ecc., come sopra;

2° *Pilella* Amalia - ecc., come sopra;

3° *Pilella* Giovannina - ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 412,110 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,308,585 del consolidato 5 0[0), per L. 30, al nome di Acerbi *Felice*, *Pietro*, Umberto ed Irene fu Guglielmo, minori, sotto la patria potestà della madre Francia Rosa vedova Acerbi Guglielmo, domiciliati in Tortona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Acerbi *Giuseppe-Felice*, *Daniele-Pietro*, Umberto ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 agosto 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Dal signor Bello Antonio fu Domenico è stato presentato a questa Direzione generale, per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita n. 514,379 di L. 326.25-304.50 intestato a Siervo Giovanni di Giuseppe, con ipoteca per cauzione dovuta a favore del Ministero dell'interno dal signor Manta Luigi fu Rocco, portante a tergo, esso certificato, due dichiarazioni di cessione in data 29 maggio 1909, una a favore di Magaldi Antonio fu Domenico, il cui cognome non è scritto regolarmente, e l'altra a favore di Bello Antonio fu Domenico sopra menzionato.

In analogia al disposto dell'art. 60 (penultimo capoverso) del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si provvederà al chiesto tramutamento.

Roma, il 19 agosto 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 agosto, in L. 100.27.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 agosto 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.21 28	102.33 28	103.70 18
3 1/2 % *netto* ...	103.61 37	101.89 37	103.16 82
3 % *lordo*	72.07 08	70.87 08	71.14 29

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di assistente presso la scuola ostetrica pareggiata di Novara.

Visti gli articoli 4° e 8° del regolamento delle scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 10 febbraio 1876.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di assistente presso la scuola ostetrica pareggiata di Novara.

Lo stipendio annesso a tale carica è di L. 500 annue con l'obbligo nel titolare di pernottare e risiedere nell'ospedale maggiore di detta città ove ha sede la scuola ostetrica.

Le domande relative (in carta bollata da centesimi 60) dovranno essere corredate del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito da non meno di due anni, e dal certificato dei voti ottenuti nei singoli esami speciali ed in quello generale di laurea.

Gli aspiranti saranno avvertiti d'Ufficio del giorno in cui avranno principio le prove; essi perciò dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

La nomina decorrerà dal giorno in cui il Ministero avrà approvati gli atti del concorso, durerà sino a tutto ottobre 1911, e le conferme successive potranno farsi per la durata di tre anni.

La domanda ed i documenti dovranno essere presentati al direttore della scuola ostetrica di Novara nel termine perentorio del 30 settembre 1909.

Roma, 28 luglio 1909.

Il ministro
RAVA.

CONCORSO al posto di levatrice maestra presso la scuola ostetrica pareggiata di Novara.

Visto l'art. 8 del regolamento delle scuole di ostetricia per le aspiranti levatrici approvato con R. decreto 10 febbraio 1876;

Visto il regolamento interno della scuola pareggiata di ostetricia di Novara, approvato con R. decreto 8 marzo 1877;

È aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, anche per esami, al posto di levatrice maestra presso la scuola pareggiata di Novara.

Non vi sono ammesse le levatrici maritate e le vedove con prole.

Lo stipendio della levatrice maestra è di L. 500, oltre il vitto e l'alloggio nello stabilimento, il lume ed il riscaldamento, coll'obbligo di residenza nella clinica durante tutto l'anno solare. Essa può avere un congedo annuo non maggiore di 20 giorni, da usufruirsi non prima dell'agosto e non dopo l'ottobre.

Le aspiranti devono presentare non più tardi del 30 settembre prossimo venturo la domanda (in carta da bollo da L. 0.60) al direttore della scuola ostetrica di Novara, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

2° diploma di levatrice ottenuto in una scuola del Regno da almeno due anni;

3° attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco e vidimato dal prefetto;

4° fedina penale;

5° dichiarazione di stato libero e, per le vedove, dichiarazione legale di non aver prole, rilasciata dal sindaco e vidimata dal prefetto.

Gli attestati di cui ai nn. 3, 4 e 5 debbono essere di data recente.

Le aspiranti potranno aggiungere tutti quegli altri documenti atti a comprovare titoli speciali.

Siccome il concorso è per titoli, ed eventualmente anche per esame, qualora dai documenti e titoli prodotti, la Commissione non potesse desumere un criterio sufficiente per la scelta, passerà alla prova per esame.

Le aspiranti in tale caso saranno avvisate del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove dell'esame.

Esse dovranno perciò nelle rispettive domande, far risultare con precisione il loro recapito.

La levatrice nominata entrerà in carica quando il Ministero avrà approvati gli atti del concorso.

La nomina sarà biennale e le conferme successive potranno farsi per la durata di tre anni.

Roma, 28 luglio 1909.

Il ministro
RAVA.

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a:

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella sezione di lettere e filosofia;

N. 12 posti per alunni della prima categoria nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 6 vincitori del concorso nella sezione di lettere e filosofia ed ai primi 5 dei vincitori nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8. Però, se fra i vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale dei vari concorrenti, le altre donne che fossero riuscite vincitrici del concorso avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o sussidi, questi potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola proporrà al Ministero, fra i primi 5 vincitori del concorso, quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e della graduatoria del concorso nel fare la designazione dei posti per l'una e per l'altra categoria, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 2 novembre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1909, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1909, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 23 giugno 1877, n. 4002 (serie 2ª).

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore

Pisa, il 4 agosto 1909.

Il direttore
U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatorî e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio direttivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatorî in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatorî i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola, conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorî nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà, per questo il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico, e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatorî e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pa gamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro, che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitarî per i corsi che la facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concosso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Per concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatorî, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in inscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti. 3

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'atto di polizia internazionale compiuto ieri a La Canea dalle potenze protettrici ha cagionato viva emozione nell'isola.

Il Governo provvisorio ed i deputati sono stati molto impressionati dalla gravità della situazione e dai pericoli che poteva far sorgere qualsiasi atto irragionevole della popolazione eccitata. Il Governo aveva preso misure energiche per il mantenimento dell'ordine.

Un telegramma da La Canea così descrive l'abbassamento della bandiera greca inalberata su quel forte:

Alle due del mattino tutte le case e gli edifici pubblici che dominano il porto ed i forti erano occupati dalla milizia e dalla gendarmeria, che era munita di poteri discrezionali.

Questa occupazione da parte della forza armata di tutto il porto ha allarmato la popolazione.

Alle ore 5 ogni nave estera ha sbarcato un distaccamento di 125 marinai, che hanno proceduto immediatamente all'abbassamento della bandiera. Una volta abbattuta l'asta della bandiera e portata via da quattro marinai internazionali, il periodo critico era passato ed i marinai si rimbarcarono lasciando a terra soltanto un contingente di cinquanta uomini di ciascuna potenza e due mitragliatrici inglesi. Una di queste fu montata ove prima sventolava la bandiera, all'entrata del porto, e puntata sulle case che dominano il porto.

Quando il distaccamento navale fu ritornato a bordo, gli ufficiali europei si rivolsero agli ufficiali della milizia e della gendarmeria dichiarando loro che non facevano che eseguire gli ordini che avevano ricevuto e felicitando i cretesi per avere accondisceso alle domande delle potenze protettrici, evitando così un inutile spargimento di sangue.

Le autorità hanno, con molta fatica, potuto tenere a distanza alcuni borghesi armati e impedire alle donne di recarsi al porto, ove volevano montare la guardia intorno alla bandiera. Se questo progetto fosse riuscito avrebbe cagionato la sollevazione di tutta la popolazione della città e dei dintorni e avrebbe reso inevitabile un bombardamento.

Il ritiro delle compagnie sbarcate delle navi, appena finito il loro compito, aiutò potentemente il ristabilimento della calma, come pure il permesso al pubblico di accedere ai *quais*, permesso che era stato tolto dalla milizia e dalla gendarmeria sino a che non fu abbassata la bandiera.

La risposta del Governo greco alla seconda Nota turca è stata rimessa giovedì sera al ministro di Turchia ad Atene. Essa – al dire dei giornali di Costantinopoli – è concepita in termini concilianti e fa nascere la speranza che sarà di soddisfazione del Governo turco e farà scomparire i malintesi fra i due paesi.

La Nota greca esprime il rammarico perchè, dopo la risposta alla prima Nota turca, il Governo ottomano abbia ancora lamentato l'attitudine della Grecia nella Rumelia e d a Creta.

La Nota deplora l'anarchia che regna da così lungo tempo in Macedonia e che ha dato origine a numerosi malintesi tra la Grecia a la Turchia. Il Governo greco deplora anche, come farebbe qualunque altro Governo, l'agitazione che regna fra la popolazione della Macedonia, senza distinzione di razza e di religione. Appena il nuovo regime costituzionale in Turchia fece nascere la speranza di miglioramenti nella situazione della Macedonia, il Governo greco fece tutto il possibile per aiutare a ristabilire l'ordine in Macedonia, ed ha intenzione di proseguire in questa politica.

La risposta della Grecia, per quanto concerne l'isola di Creta, fa notare che il Governo ottomano ha in numerose dichiarazioni riconosciuta la correttezza dell'attitudine della Grecia. La risposta insiste nuovamente nel dichiarare che il Governo greco si conformerà alle decisioni delle quattro potenze protettrici, evitando di incoraggiare qualsiasi eventuale agitazione nell'isola.

La Nota greca ha fatto buona impressione nei circoli ufficiali turchi. Essi credono che ogni pericolo di guerra sia ormai scomparso.

In seguito all'energico intervento del ministro dell'interno turco, il boicottaggio delle merci greche a Costantinopoli è cessato.

I giornali turchi si felicitano dell'abbassamento della bandiera greca a La Canea e chiedono una sistemazione rapida e definitiva del regime di autonomia in Creta.

***

La cattura del Roghi, ch'era stata data per sicura da taluni dispacci, è oggi smentita dal *Daily Telegraph*, il quale ha da Tangeri che un corriere annunzia che il personaggio arrestato, che si credeva essere il Roghi, non è in realtà che uno dei figli del pretendente Bu Amara, che non è stato ancora preso.

Ed infatti si ha da Fez che è giunta a Dar-el-Maghzen una lettera del governatore di Nessau, la quale annunzia che il Roghi si è rifugiato a Messandra. Il governatore chiede che gli siano inviate truppe per inseguire il Roghi prima che questi riunisca la sua mahalla in quella regione che è sottomessa al Sultano.

La situazione militare spagnuola al Riff si mantiene tuttavia invariata. I Mauri continuano a molestare giornalmente gli spagnuoli con imboscate.

I giornali londinesi hanno da Melilla alcune particolarità sul programma della giornata tenuto dai Mauri nell'interno del paese. Esso è il seguente:

All'alba i Mauri lasciano le donne ed i fanciulli vegliare sugli armenti delle pianure di Nador, salgono il Gurugú e vanno ogni giorno ad occupare le stesse posizioni.

In queste posizioni lasciano piccoli gruppi di tiragliatori per molestare la guarnigione dei posti ed i convogli.

Al cader del giorno i Mauri fanno festa. Centinaia di essi si recano nelle vicinanze dei posti spagnuoli con strumenti di musica, cantando, gridando, insultando ed urlando delle gradassate, come per esempio: « Abbasso gli spagnuoli! Volate delle sigarette? Eccone! ». Qualche volta accompagnano queste parole con un fuoco di plotone, ma, siccome spesso debbono conservare le cartuccie, sostituiscono al fuoco di plotone le ingiurie più grossolane. I soldati spagnuoli rispondono sullo stesso tono. Sono queste le distrazioni dei posti.

Malgrado tutto, la guarnigione è piena di slancio; arde dal desiderio di battersi. D'altra parte si ha ragione di credere che, malgrado tutte queste bravate, i più fanatici dei marocchini e dei riffani sono scoraggiati. Non attaccano più i posti isolati, malgrado che due giorni fa avessero una superba occasione per farlo con vantaggio.

***

Mandano da Teheran allo *Standard* che le truppe russe, accampate sin qui a Kasvin, si sono leggermente approssimate a Teheran. La ragione che si dà ufficialmente a quest'avanzata è che l'ordine non è ancora ristabilito d'un modo certo nella città. Si crede che il paese sia tranquillo, in particolare in tutto il nord, e che anche nei distretti del *Chiraz* e di Kemacbah la calma sia stata ristabilita. Delle truppe sono state inviate per guardare le frontiere.

Il nuovo governatore è sul punto di visitare Tabriz, e al suo arrivo una nuova domanda sarà fatta per il ritiro delle truppe russe dalla provincia.

Sembrerebbe che l'irritazione popolare fosse dovuta in parte alla condotta delle truppe russe a Kasvin, giacchè si pretende ch'esse hanno pieni poteri sui residenti locali. In tutti i casi, l'ordine pubblico è benissimo mantenuto a Teheran dalla nuova polizia ed i disordini vi sono impossibili.

Il primo ministro Nasr-el-Mulk deve venire a Teheran fra tre settimane, passando per Bakou. Si ha qualche speranza ch'egli potrà, traversando la Russia, vedere le autorità russe e facilitare la regolarizzazione d'una situazione che potrebbe condurre ad un raffreddamento pericoloso.

La Legazione di Persia a Londra, essendo stata interrogata circa la voce d'una marcia delle truppe russe a Kasvin, nella direzione di Tetuan, ha detto che le truppe russe avevano l'intenzione di avvicinarsi di otto miglia alla capitale, poichè l'accampamento che esse occupano presentemente non è in condizioni sanitarie soddisfacenti.

Il ministro di Persia a Londra non divide le vedute pessimiste che si hanno in taluni circoli, in seguito a questa marcia; ma non vi è dubbio, ora che l'ordine e la tranquillità sono ristabiliti, che le truppe russe saranno ritirate dalla Persia conformemente alla loro intenzione primitiva.

Il nuovo Governo ha mostrato ch'esso poteva mantenere l'ordine e la disciplina in circostanze difficili.

Durante la crisi recente, la Gran Bretagna e la Russia si sono astenute d'intervenire, mostrando così la simpatia ch'esse provavano per gli sforzi dei persiani nella esecuzione delle riforme.

Il nuovo Governo ha bisogno d'incoraggiamento e di fiducia per condurre a termine la riorganizzazione e le riforme già intraprese. Con queste riforme il paese si svilupperà, ma la Persia avrà bisogno dei soccorsi e dell'abilità dell'Europa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita è giunta, ieri, a San Gallo, dove discese col seguito all'Hôtel Brochet.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova sono giunti, ieri, col seguito in due automobili a Lucerna, ove discesero allo Schweizerhof.

Le LL. AA. RR. il Duca e Duchessa d'Aosta, col seguito, sono partiti, ieri, da Torino col diretto di Parigi.

Per le grandi manovre. — Un comunicato del corpo di stato maggiore (Ufficio istruzioni e manovre) reca:

« Durante le prossime grandi manovre le informazioni che giornalmente saranno date dalla direzione ai corrispondenti dei giornali troveranno, soprattutto nei primi giorni, in cui i grossi dei due partiti non saranno ancora venuti a contatto, una naturale limitazione nella necessità assoluta che un partito non possegga altre notizie sul partito avversario se non quelle che avrebbe potuto procurarsi in caso vero.

« Qualsiasi infrazione a questa segretezza renderebbe vano lo scopo di tali importanti esercitazioni nelle quali l'esercito deve rendere conto al paese dei sacrifici che per esso vengono sostenuti e dare prova del proprio grado di prepararazione militare. La direzione pertanto fa appello al sentimento patriottico dei giornalisti che seguiranno le grandi manovre, perchè essi non soltanto si rassegnino alla necessaria limitazione di comunicazioni ufficiali, di cui sopra è cenno, ma si astengano dal pubblicare, senza aver sentito prima il parere della direzione, quelle notizie particolari sulla dislocazione e e sui movimenti delle truppe che essi avessero potuto raccogliere personalmente o attingere da altra fonte. La direzione fa grande e sicuro assegnamento su questo patriottico ed efficace concorso della stampa, la quale, del resto, nei primi giorni in cui le nozioni sullo svolgimento delle operazioni saranno più scarse, potrà dare al pubblico ampie informazioni sul funzionamento della direzione e dei giudici di campo, sullo stato delle truppe, sul funzionamento dei servizi ed anche su taluni esperimenti che non rivestano carattere di riservatezza ».

Esperimenti di aviazione. — Iermattina, alle 7, il dirigibile militare n. 1-*bis* si è diretto da Bracciano a Trevignano con vento contrario, alla velocità di 14 chilometri all'ora all'andata e di 24 chilometri all'ora al ritorno.

Ha virato di bordo a Cassina alle ore 7.30 ed ha ripassato il lago con vento favorevole in sei minuti. Ha infine preso terra alle ore 8, con vento in poppa e contromarcia, dimostrando la possibilità di una così difficile manovra.

A bordo si trovavano gli ufficiali Gargano, Signorini, Riccaldoni, Crocco e Munari e il meccanico Contini.

Fratellanza latina. — Il signor Legrand, incaricato d'affari di Francia, ha rimesso oggi, a nome del suo Governo, all'on. comm. Santoliquido, direttore generale della sanità pubblica, la somma di cinquecentomila lire, destinata alla fondazione a Reggio Calabria di un istituto professionale per i giovani mutilati, stroppi o paralizzati, in seguito al terremoto del 1908.

Questa somma è stata prelevata dal Governo francese sul credito di un milione, votato dal Parlamento a favore dei danneggiati.

La Mostra agricola industriale di Alba. — La Mostra speciale di etichette, leggende, cartelli-reclame, listini ed ogni altro oggetto per la presentazione esterna e la illustrazione dei prodotti vinicoli, Mostra alla quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha concesso larghi concorsi anche a titolo di premio, ordinando una speciale relazione sui risultati di essa, verrà aperta il 1° settembre in appositi locali della Esposizione di Alba.

Il termine per la presentazione degli oggetti è definitivamente fissato al 28 agosto.

Il disastro di Brescia. — In seguito al terribile uragano che ha distrutto completamente i lavori quasi ultimati pel Circuito internazionale aereo di Brescia, la Commissione sportiva si è riunita d'urgenza, per prendere immediatamente i provvedimenti per la ricostruzione degli *hangars*, delle tribune, dei chioschi, insomma di tutto ciò che la furia devastatrice del temporale scatenatosi a Montichiari, ha danneggiato.

Sotto la presidenza del comm. Modigliani, la Commissione ha preso accordi perchè tra otto giorni tutto sia ricostruito e nessun ritardo venga frapposto all'inizio delle gare stabilite dal regolamento dei concorsi.

Sulla pianura di Montichiari, dove sorge l'aerodromo, sono cominciati i lavori di sgombero.

Vi sono addetti una squadra di 50 operai, un centinaio di bersaglieri ciclisti al comando del capitano Natali, che si trovavano colà per le esercitazioni, ed alcuni volontari ciclisti ed automobilisti.

A mezzogiorno, sgomberato il suolo dalle tavole e travi infrante, cominciò attivamente la ricostruzione degli hangars, e si spera che verso la fine della settimana ventura tutto potrà essere rimesso in ordine.

L'uragano devastatore è stato violentissimo; molti alberi, anche di grosso fusto, sono stati sradicati.

Le strade pure, specialmente dalla parte di Castenedolo, sono rimaste danneggiate.

Movimento commerciale. — Il 18 corrente, a Genova, furono caricati 1086 carri di cui 477 di carbone pel commercio e 86 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 338, di cui 109 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 255, di cui 103 di carbone pel commercio e 59 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 209, di cui 76 di carbone pel commercio e 26 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 116, di cui 66 di carbone pel commercio e 3 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha proseguito per Genova il *Savoja*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 19. — *Camera dei deputati.* — Si discute il progetto relativo alle chiese contestate in Macedonia. Si approva una mozione che tende a mantenere il principio di proprietà della chiesa alla comunità per la quale fu emesso il firmano che autorizzava la costruzione della chiesa. Quando però la parte della popolazione patriarchista ed esarchista avrà una maggioranza di due terzi sull'altra sarà assegnato l'esercizio della chiesa alla popolazione che ha la maggioranza.

STOCCOLMA, 19. — I grandi stabilimenti tipografici di Stoccolma e gli editori dei giornali di provincia hanno aderito alla decisione degli editori dei giornali di Stoccolma di citare dinanzi ai tribunali il sindacato dei tipografi chiedendo il risarcimento dei danni e i pagamento degli interessi.

Nessun cambiamento notevole si è verificato nella situazione generale dello sciopero. Tuttavia molti operai cominciano a soffrire la miseria e gli stenti.

Iersera vi furono a Stoccolma e Goteborg dimostrazioni contro i lavoratori volontari, ma l'ordine non fu turbato.

STOCCOLMA, 19. — Il Dipartimento dell'interno ha ricevuto in questi ultimi giorni molte informazioni sulla ripresa completa o parziale del lavoro negli stabilimenti di vari rami delle industrie, come le officine metallurgiche, le acciaierie, di cui una con operai sindacati, fabbriche di pasta di legno, di carta, setifici e cotonifici.

In parecchie parti del Regno gli operai dei porti hanno ripreso il lavoro. Gl'impiegati hanno cessato lo sciopero ad Upsala e a Goteborg.

In molte città anche gli operai sindacati hanno ripreso il lavoro. Si lavora anche nelle fabbriche di polvere Jorkborn.

Un migliaio di contadini sciopera, ma il numero delle persone che si presentano per sostituire gli scioperanti è più che sufficiente ai lavori del raccolto.

MADRID, 19. — Si ha da Alhucemas che il fuoco nemico è durato tutta la giornata, ma non è stato bene diretto.

Il fuoco di fucileria è stato ripreso stamane dagli indigeni che tentano di impedire lo scarico di provviste dal vapore *Sevilla* che è giunto la notte scorsa scortato dall'incrociatore *Numancia.*

MARIENBAD, 19. — Il tenente colonnello Brom, aiutante di campo dell'Imperatore Francesco Giuseppe, è qui giunto per consegnare al Re d'Inghilterra una lettera autografa dell'Imperatore.

COPENAGHEN, 19. — Oggi al Folketing, appena aperta le seduta, subito dopo che il presidente aveva comunicato la costituzione del nuovo Gabinetto, una donna riuscì ad entrare nell'aula, si pose di fronte al seggio presidenziale e disse: Uomini danesi che siedete qui, che qui agite e trafficate con spirito di ambizione e di amor proprio, per il bene o il male del paese, bisogna che voi sappiate che le donne danesi vi rinnegano e vi denunziano come un manipolo di prezzolati senza patria, che tradite l'onore del paese!

Quantunque il presidente abbia suonato ripetutamente il campanello e malgrado le interruzioni fatte dai deputati, la donna ha potuto parlare sino alla fine. Gli uscieri allora l'hanno afferrata e condotta fuori dell'aula.

La donna è stata identificata per la signoria Westenholz.

Il Folketing quindi ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza ed ha eletto Jensensoen Erup vice presidente.

PIETROBURGO, 19. — Avendo appreso che la Società di mutuo soccorso fra i letterati e gli scienziati sovvenzionava rivoluzionari ed autori di delitti politici, il Governo ha ordinato lo scioglimento di questa organizzazione. Il Governo ha pure ordinato che venga posto in istato di accusa il Comitato esecutivo delle Società. Il Comitato comprende 25 eminenti letterati.

BERLINO, 19. — Verso mezzogiorno, mentre passava un treno della linea di circonvallazione, una torre in ferro alta 85 metri che serviva per innalzare i materiali da costruzione di un nuovo gazometro della fabbrica di gas Schoenneberg è crollata sul treno, schiacciando un vagone. Vi sono un ferito gravemente ed uno leggermente.

STOCCOLMA, 19. — Secondo il giornale *Agen*, tutti i giornali dei partiti borghesi intenteranno processo contro il sindacato dei tipografi svedesi perchè ha violato il contratto con i giornali producendo loro danni. I giornali reclamano l'indennizzo dei danni subiti e che subiranno in seguito allo sciopero.

BUENOS AIRES, 19. — Il ministro delle finanze ha presentato alla Camera il progetto pel bilancio del 1910.

Le spese ascendono a 260,928,147 piastre-carta, di cui 22,493,240 per la guerra, 17,343,674 per la marina e 15 milioni per gli armamenti.

Le entrate sono previste a 261,140,367 piastre-carta. Il fondo per la conversione ascende a 200,309,928 piastre-oro.

PARIGI, 19. — I giornali hanno da Tolone: L'incrociatore *Jules Ferry*, che batte bandiera del contrammiraglio Pivet, e la corazzata *Jaureguiberry* hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronte a partire per Creta.

Le due navi hanno cominciato i loro approvvigionamenti: esse lasceranno Tolone dodici ore dopo aver ricevuto l'ordine di partenza.

VIENNA, 20. — Il ministro degli esteri ottomano ha dichiarato al rappresentante del *Correspondenz Bureau* a Costantinopoli di non poter dire, prima di aver consultato i suoi colleghi, se la risposta della Grecia alla seconda Nota turca sia soddisfacente, ma ha soggiunto che la Grecia si sforza evidentemente nella Nota stessa di dare soddisfazione alla Porta.

Il Consiglio dei ministri si riunirà domenica per discutere la Nota.

STOCCOLMA, 20. — La direzione della Federazione operaia svedese non socialista ha inviato ai suoi membri una circolare, in cui dice che lo sciopero generale ha assunto un tale sviluppo che la direzione non può più approvarlo; perciò i membri della Federazione stessa sono invitati a riprendere il lavoro il 23 corrente laddove sarà possibile.

LONDRA, 20. — La Camera dei Comuni ha approvato il *bill* relativo all'Unione Sud-Africana.

Il primo ministro, Asquith, ha augurato il successo dell'Unione e si è doluto che i negri siano esclusi dal corpo elettorale africano.

La seduta è stata indi tolta.

ALHUCEMAS, 19. — Il nemico ha cessato il fuoco alle 10 del mattino. Subito dopo si sono veduti sulla spiaggia gruppi di mauri in attitudine pacifica.

Numerose famiglie hanno abbandonato il campo per tornare in Spagna. La situazione nondimeno è eccellente. Vi sono viveri e acqua per molto tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

19 agosto 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.44.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31.4.
	minimo 19.6
Pioggia in 24 ore	—

19 agosto 1909.

In Europa: pressione massima di 770 sul golfo di Guascogna, minima 741 sulle isole Feroe.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito di 2 a 3 mm.; temperatura irregolarmente variata; temporali e pioggie in val Padana.

Barometro: 764 sull'Arco Alpino, quasi livellato altrove tra 762 e 753.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario al N, generalmente sereno altrove; temporali sull'Italia settentrionale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 19 agosto 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	27 5	22 8
Genova	1/4 coperto	calmo	26 9	23 3
Spezia	3/4 coperto	calmo	29 0	21 8
Cuneo	1/4 coperto	—	27 8	17 7
Torino	sereno	—	26 0	18 0
Alessandria	sereno	—	30 1	18 6
Novara	sereno	—	31 0	15 8
Domodossola	sereno	—	20 2	11 0
Pavia	sereno	—	30 0	17 4
Milano	sereno	—	32 6	17 9
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	25 8	17 2
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	29 4	18 1
Cremona	sereno	—	30 1	19 0
Mantova	sereno	—	32 6	22 3
Verona	sereno	—	32 6	17 0
Belluno	sereno	—	28 2	16 2
Udine	1/4 coperto	—	29 8	19 1
Treviso	1/2 coperto	—	31 1	19 9
Venezia	1/2 coperto	calmo	28 5	20 4
Padova	coperto	—	29 5	18 8
Rovigo	1/2 coperto	—	32 2	22 1
Piacenza	sereno	—	28 8	19 0
Parma	sereno	—	31 6	20 4
Reggio Emilia	sereno	—	30 6	19 3
Modena	sereno	—	30 6	21 0
Ferrara	sereno	—	31 5	20 2
Bologna	sereno	—	31 0	23 9
Ravenna	sereno	—	28 0	19 5
Forlì	sereno	—	30 2	22 2
Pesaro	sereno	calmo	27 3	21 0
Ancona	sereno	calmo	28 2	20 0
Urbino	sereno	—	27 8	20 9
Macerata	sereno	—	29 3	21 3
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	30 2	17 2
Camerino	1/4 coperto	—	28 3	19 2
Lucca	coperto	—	29 4	19 0
Pisa	coperto	—	30 8	18 2
Livorno	3/4 coperto	calmo	28 0	22 5
Firenze	1/2 coperto	—	31 7	19 1
Arezzo	sereno	—	31 4	19 4
Siena	sereno	—	30 3	18 3
Grosseto	sereno	—	30 1	18 9
Roma	sereno	—	30 9	19 6
Teramo	sereno	—	31 6	20 4
Chieti	sereno	—	27 4	22 0
Aquila	sereno	—	28 7	17 0
Agnone	sereno	—	30 1	17 1
Foggia	sereno	—	31 1	20 0
Bari	sereno	calmo	29 1	19 3
Lecce	nebbioso	—	31 6	19 5
Caserta	sereno	—	31 2	20 2
Napoli	sereno	calmo	29 3	22 0
Benevento	sereno	—	31 4	17 3
Avellino	sereno	—	28 1	14 4
Caggiano	sereno	—	28 6	17 6
Potenza	sereno	—	29 5	17 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/2 coperto	—	25 0	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	27 8	23 6
Palermo	3/4 coperto	calmo	29 6	19 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	21 5
Caltanissetta	sereno	—	29 5	23 2
Messina	3/4 coperto	calmo	29 7	23 0
Catania	sereno	legg. mosso	29 4	21 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	31 0	20 3
Cagliari	sereno	mosso	32 0	19 0
Sassari	1/2 coperto	—	26 7	19 8

Direttore: G. B. BALLESIO

Tipografia delle Mantellate

TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*